



CONVENZIONE

TRA

Associazione Bancaria Italiana, con sede in Roma, Piazza del Gesù 49, Codice Fiscale n. 02088180589 (di seguito l'“**ABI**”);

e

Cassa depositi e prestiti S.p.A., con sede legale in Roma, Via Goito 4, capitale sociale pari ad Euro 3.500.000.000,00 interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al n. REA 1053767, Codice Fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA 07756511007 (di seguito, “**CDP**” e, insieme ad ABI, le “**Parti**”).

PREMESSO CHE:

- (i) a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del novembre 2013 che hanno interessato i territori dei comuni della Regione Sardegna, l'articolo 7, comma 2 del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 151 (il “**Decreto Legge**”) ha stabilito che i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 7, comma 1 del Decreto Legge, possono contrarre finanziamenti assistiti da garanzia dello Stato, fino ad un massimo di Euro 90.000.000,00 (novantamiloni/00) ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a) secondo periodo, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni, al fine di concedere ai soggetti ricompresi nell'ambito di applicazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 2013, n. 283, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2013, n. 300 (il “**Decreto MEF**”), finanziamenti della durata massima di due anni, anch'essi assistiti da garanzia dello Stato, finalizzati a finanziare il pagamento da parte dei soggetti richiedenti dei tributi sospesi ai sensi del Decreto MEF;
- (ii) l'articolo 7, comma 6 del Decreto Legge ha stabilito che gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui all'articolo 7, comma 2 del Decreto Legge mediante un credito di imposta (il “**Credito d'Imposta**”) di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il Credito d'Imposta è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione di limiti di importo, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La quota capitale è restituita dai soggetti finanziati di cui all'articolo 7, comma 2 del Decreto Legge a partire dal 1° luglio 2014 secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento;
- (iii) l'articolo 7, comma 11, del Decreto Legge ha previsto che i finanziamenti agevolati di cui al comma 2 del medesimo articolo 7 del Decreto Legge sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. A tal fine, il Commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 122 del 20 novembre 2013 verifica l'assenza di sovracompenzazioni dei danni subiti per effetto degli eventi alluvionali del novembre 2013, tenendo anche conto degli eventuali indennizzi assicurativi, istituendo e curando la tenuta e l'aggiornamento di un registro di tutti gli aiuti concessi a ciascun soggetto che eserciti attività economica per la compensazione dei danni causati dai medesimi eventi alluvionali;
- (iv) con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate in data 17 gennaio 2014 (il “**Provvedimento**”), è stato approvato il Modello (come di seguito definito);

- (v) ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Decreto Legge, il Ministro dell'economia e delle finanze disciplina con proprio decreto la concessione delle garanzie dello Stato di cui alla premessa (i), e ne definisce i criteri e le modalità di operatività (il "**Decreto Garanzia**");
- (vi) le Parti con il presente accordo (di seguito, la "**Convenzione**") intendono definire le linee guida e le regole applicative sulla base delle quali CDP utilizzerà il Plafond (come di seguito definito) per i fini di cui al Decreto Legge descritti nell'articolo 7, comma 2 del medesimo Decreto Legge, ed in particolare la stipula dei Contratti di Finanziamento (come di seguito definiti) con le Banche (come di seguito definite) contraenti i Finanziamenti (come di seguito definiti), al fine di fornire a queste ultime la provvista per la concessione dei Finanziamenti Beneficiario (come di seguito definiti).

Tutto ciò premesso ABI e CDP convengono quanto segue:

Articolo 1 Definizioni ed Allegati

- 1.1** Nella presente Convenzione, in aggiunta alle definizioni contenute nelle premesse, che formano parte integrante ed essenziale della presente Convenzione, i termini e le espressioni in elenco con le iniziali maiuscole avranno il significato indicato di seguito:

"Banca" o **"Banche"** indica, singolarmente o collettivamente, le banche italiane e le succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'operatività bancaria che abbiano una sede operativa nei Territori e che siano inserite nella lista pubblicata dall'ABI sul proprio sito internet (www.abi.it) sulla base delle manifestazioni di interesse formulate all'ABI da parte delle banche interessate, utilizzando il modello di cui all'Allegato (3) alla presente Convenzione, come di volta in volta aggiornata dall'ABI.

"Beneficiario o Beneficiari" indica singolarmente o collettivamente, (i) le persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che abbiano subito danni e che, alla data del 18 novembre 2013, avevano la residenza ovvero la sede operativa nei Territori; e (ii) i soggetti, anche in qualità di sostituti d'imposta, diversi dalle persone fisiche, che abbiano subito danni e che, alla data del 18 novembre 2013, avevano la sede legale o la sede operativa nei Territori.

"Conto Corrente Vincolato" indica il conto corrente bancario infruttifero acceso da ciascun Beneficiario presso la Banca che abbia concesso il relativo Finanziamento Beneficiario, sul quale verranno erogate le somme relative al Finanziamento Beneficiario stesso, che potranno essere utilizzate esclusivamente per il pagamento dei Tributi.

"Contratto/i di Finanziamento" indica il contratto di finanziamento stipulato tra CDP e ciascuna Banca a norma dell'articolo 3 della presente Convenzione ed avente ad oggetto l'erogazione dei Finanziamenti, secondo i termini di cui all'Allegato (1) alla presente Convenzione.

"Contratto/i di Finanziamento Beneficiario" indica ciascun contratto di finanziamento stipulato tra una Banca e un Beneficiario a norma dell'articolo 5 della presente Convenzione ed avente ad oggetto l'erogazione dei relativi Finanziamenti Beneficiario, secondo i termini di cui all'Allegato (2) alla presente Convenzione.

"Data di Erogazione" indica il 14 febbraio 2014.

"Data/e di Pagamento" indica (a) il giorno 31 dicembre e 30 giugno di ciascun anno solare (ovvero, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo), in cui dovrà essere rimborsata (i) per tutto il Periodo di Ammortamento, ciascuna rata di capitale a valere sui Finanziamenti e ciascuna rata di capitale a valere sui Finanziamenti Beneficiario e (ii) per tutto il Periodo di Pagamento Interessi, ciascuna rata di interessi a valere sui Finanziamenti e (b) il 30 aprile 2014, in cui dovranno essere rimborsate le Giacenze Finali. Resta inteso che la prima Data di Pagamento cadrà (i) per la rata di capitale, il 31 dicembre 2014; e (ii) per la rata di interessi, il 30 giugno 2014. Resta inoltre inteso che l'ultima Data di Pagamento coinciderà (i) per la rata di capitale con la Data di Scadenza Finale Pagamento Capitale; e (ii) per la rata di interessi con la Data di Scadenza Finale Pagamento Interessi.

"Data di Scadenza Finale Pagamento Capitale" indica, in relazione a ciascun Finanziamento e a ciascun Finanziamento Beneficiario, il 30 giugno 2016.

“Data di Scadenza Finale Pagamento Interessi” indica, in relazione a ciascun Finanziamento, il 31 dicembre 2014.

“Documenti per l’Istruttoria” indica tutti i documenti che ai sensi dell’articolo 7, comma 5 del Decreto Legge, devono essere consegnati dai Beneficiari alla Banca per poter accedere ai Finanziamenti Beneficiario, ivi inclusa la autocertificazione prevista dal medesimo comma 5, redatta secondo l’allegato 2 al Contratto di Finanziamento Beneficiario.

“Erogazione” indica l’erogazione di somme a valere su ciascun Finanziamento e su ciascun Finanziamento Beneficiario, restando inteso che l’Erogazione a valere sui Finanziamenti sarà pari all’importo complessivo delle Erogazioni a valere sui relativi Finanziamenti Beneficiario rispetto ai quali la relativa Banca ha svolto l’Istruttoria con esito positivo, e che le somme così erogate saranno da utilizzarsi per il pagamento dei Tributi.

“Finanziamento/i” indica i finanziamenti di cui all’articolo 7, comma 2 del Decreto Legge, concessi da CDP alle Banche ai sensi dell’articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni, assistiti dalla Garanzia Finanziamento e volti a fornire la provvista per l’erogazione dei Finanziamenti Beneficiario, secondo quanto previsto nella presente Convenzione.

“Finanziamento/i Beneficiario” indica i finanziamenti di cui all’articolo 7, comma 2 del Decreto Legge, assistiti dalla Garanzia Finanziamento Beneficiario, accordati ai Beneficiari dalle Banche mediante l’utilizzo della provvista derivante dai Finanziamenti, al fine di finanziare il pagamento dei Tributi entro i relativi termini. I Finanziamenti Beneficiario saranno concessi a ciascun Beneficiario per un ammontare massimo pari al relativo Importo Massimo Individuale.

“Garanzia Finanziamento” indica la garanzia dello Stato di cui all’articolo 7, comma 2 del Decreto Legge, come concessa e regolata dal Decreto Garanzia, che garantisce a CDP il rimborso integrale dei Finanziamenti.

“Garanzia Finanziamento Beneficiario” indica la garanzia dello Stato di cui all’articolo 7, comma 2 del Decreto Legge, come concessa e regolata dal Decreto Garanzia, che garantisce alle Banche il rimborso integrale dei Finanziamenti Beneficiario stipulati nonché delle spese di gestione strettamente necessarie.

“Giorno Lavorativo” indica qualsiasi giorno TARGET nei mercati finanziari in cui le banche operanti sulla piazza di Roma sono aperte per l’esercizio della loro normale attività.

“Importo Massimo Individuale” indica l’ammontare massimo erogabile da ciascuna Banca ad un Beneficiario ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento Beneficiario, che sarà pari alla somma degli importi risultanti dal Modello presentato dal relativo Beneficiario all’Agenzia delle Entrate ai sensi del Provvedimento. Resta inteso che, nel caso di titolari di reddito d’impresa, ove il relativo Beneficiario abbia attestato, nel modello di cui all’allegato 2 al modello di Contratto di Finanziamento Beneficiario, di non aver subito danni in relazione all’attività d’impresa, il Finanziamento Beneficiario potrà essere concesso esclusivamente per il pagamento dei Tributi diversi da quelli dovuti in relazione all’attività d’impresa.

“Istruttoria” indica il controllo di completezza documentale operato dalla Banca in relazione ai Documenti per l’Istruttoria, prodromico alla conclusione dei Contratti di Finanziamento Beneficiario. Il controllo di completezza documentale non comporta responsabilità per la Banca in merito alla veridicità dei contenuti dei documenti ricevuti dai Beneficiari.

“Lettera di Accettazione” indica la lettera di accettazione, nella forma di cui all’allegato 2 al modello di Contratto di Finanziamento, mediante la quale CDP accetterà le proposte di conclusione dei Contratti di Finanziamento.

“Limite Annuale” indica, ai sensi dell’articolo 7, comma 10 del Decreto Legge, l’autorizzazione di spesa massima sul Bilancio dello Stato di Euro 3.200.000,00 (tre milioni duecentomila/00) per l’anno 2014, ovvero il diverso minor importo che fosse formalmente comunicato a CDP dal Ministero dell’economia e delle finanze.

“Modello” indica il modello predisposto dalla Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 7, commi 5 e 7 del Decreto Legge, come approvato dal Provvedimento.

“Periodo di Ammortamento” indica, con riferimento a ciascun ammontare erogato a valere su ciascun Finanziamento e su ciascun Finanziamento Beneficiario, il periodo decorrente dalla Data di Erogazione (esclusa) al 30 giugno 2016 (incluso).

“Periodo di Interessi” indica, con riferimento a ciascun ammontare erogato a valere su ciascun Finanziamento e su ciascun Finanziamento Beneficiario, il periodo decorrente dalla Data di Erogazione (esclusa) al 30 giugno 2016 (incluso).

“Periodo di Pagamento Interessi” indica, con riferimento a ciascun ammontare erogato a valere su ciascun Finanziamento e su ciascun Finanziamento Beneficiario, il periodo decorrente dalla Data di Erogazione (esclusa) alla Data di Scadenza Finale Pagamento Interessi (inclusa).

“Periodo di Stipula dei Finanziamenti” indica il periodo decorrente dal 1° febbraio 2014 al 12 febbraio 2014, entro il quale ciascuna Banca dovrà stipulare con CDP il relativo Contratto di Finanziamento.

“Periodo di Stipula dei Finanziamenti Beneficiario” indica il periodo decorrente dal 21 gennaio 2014 al 31 gennaio 2014 entro il quale ciascuna Banca dovrà stipulare con i relativi Beneficiari i Contratti di Finanziamento Beneficiario.

“Plafond” indica Euro 90.000.000,00 (novantamiloni/00) ovvero il diverso minor importo che garantisca il rispetto del Limite Annuale.

“Provvedimento” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa (iv).

“Richiesta di Utilizzo Banca” indica il documento, sostanzialmente nella forma di cui all'allegato 1 al Contratto di Finanziamento, che dovrà essere consegnato da ciascuna Banca a CDP contestualmente all'invio della proposta del proprio Contratto di Finanziamento (di cui formerà parte integrante e sostanziale) e che contiene la richiesta di erogazione a valere sul Finanziamento.

“Richiesta di Utilizzo Beneficiario” indica il documento, sostanzialmente nella forma di cui all'allegato 1 al Contratto di Finanziamento Beneficiario, che dovrà essere consegnato da ciascun Beneficiario alla Banca contestualmente all'invio della proposta del proprio Contratto di Finanziamento Beneficiario (di cui formerà parte integrante e sostanziale) e che contiene la richiesta di erogazione a valere sul relativo Finanziamento Beneficiario, necessaria al pagamento dei Tributi.

“Tasso di Interesse” indica il tasso fisso applicabile per il calcolo degli interessi su ciascuna Erogazione effettuata a valere sui Finanziamenti e sui Finanziamenti Beneficiario, pari al Tasso di Riferimento.

“Tasso di Riferimento” indica il tasso determinato da CDP, sulla base delle condizioni generali di mercato ed in particolare sulla base dei livelli dei tassi IRS e dei depositi rilevati alle pagine ISDAFIX2 ed EURIBOR 01 del circuito Reuters con riferimento alle ore 11 (ora italiana) del secondo Giorno Lavorativo precedente la Data di Erogazione tenendo anche conto delle modalità di pagamento degli interessi entro la Data di Scadenza Finale Pagamento Interessi e da quest'ultima pubblicato sul proprio sito internet, in linea con le condizioni economiche applicate da CDP ai finanziamenti da quest'ultima concessi, aventi medesima durata, medesimo profilo di rischio e medesimo profilo di rimborso dei Finanziamenti.

“Territori” indica i territori dei comuni della Regione Sardegna individuati ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del Decreto Legge.

“Tributi” indica:

- (i) con riferimento a ciascun Beneficiario, l'insieme dei tributi, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 18 novembre 2013 e il 20 dicembre 2013, il cui obbligo di versamento è stato sospeso ai sensi del Decreto MEF;
- (ii) con riferimento a ciascuna Banca, l'importo complessivo derivante dalla somma di tutti i Tributi riferibili ai propri Beneficiari di cui al precedente paragrafo (i).

1.2 Lista degli allegati (l'/gli **“Allegato/i”**) alla presente Convenzione:

- (1) MODELLO DI CONTRATTO DI FINANZIAMENTO;
- (2) MODELLO DI CONTRATTO DI FINANZIAMENTO BENEFICIARIO;
- (3) MODELLO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA ADESIONE ALLA CONVENZIONE ABI-CDP "PLAFOND MORATORIA SARDEGNA".

Articolo 2 Scopo

- 2.1** Con la presente Convenzione si definiscono le linee guida e le regole applicative per la concessione dei Finanziamenti - nei limiti del Plafond e nel rispetto del Limite Annuale - per i fini di cui al Decreto Legge, volti a fornire alle Banche la provvista per la concessione dei Finanziamenti Beneficiario.
- 2.2** I Finanziamenti Beneficiario sono finalizzati a consentire il pagamento, da parte di ciascun Beneficiario, dei rispettivi Tributi.
- 2.3** ABI, nella sua qualità di associazione di categoria, si impegna a rendere nota la Convenzione a ciascuna Banca.

Articolo 3 I Finanziamenti

- 3.1** Nel corso del Periodo di Stipula dei Finanziamenti, ciascuna Banca potrà stipulare con CDP un solo Contratto di Finanziamento in relazione ai Finanziamenti Beneficiario per i quali l'Istruttoria sia stata completata con esito positivo da parte della Banca stessa. Ciascun Contratto di Finanziamento verrà concluso per un ammontare corrispondente alla somma degli Importi Massimi Individuali dei Finanziamenti Beneficiario stipulati da ciascuna Banca.
- 3.2** Il Tasso di Interesse applicabile all'Erogazione a valere su ciascun Finanziamento sarà un tasso fisso pari al Tasso d'Interesse applicabile alla Data di Erogazione. Resta inteso che, con riferimento all'Erogazione a valere su ciascun Finanziamento, gli interessi matureranno a partire dalla Data di Erogazione (esclusa) e saranno integralmente corrisposti entro la Data di Scadenza Finale Pagamento Interessi.
- 3.3** In nessun caso CDP procederà alla concessione di Finanziamenti o alla effettuazione di Erogazioni qualora ciò comporti il superamento del Plafond e/o del Limite Annuale. In caso di richieste di concessione di Finanziamenti o di Erogazioni che comportino il superamento del Plafond e/o del Limite Annuale, CDP soddisferà tali richieste, in tutto o in parte, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste, comunque entro il limite del Plafond e/o del Limite Annuale, senza che a CDP possa essere imputata qualsivoglia responsabilità al riguardo.
- 3.4** Ciascun Finanziamento dovrà essere rimborsato entro la Data di Scadenza Finale Pagamento Capitale. Le Banche si impegnano (i) a comunicare a CDP, a partire dal 18 febbraio 2014 ed entro il 31 marzo 2014, le somme erogate ai Beneficiari a valere sulle Erogazioni che, per qualsiasi ragione, non siano state utilizzate dai Beneficiari entro il 17 febbraio 2014 per il pagamento dei Tributi e che risultano pertanto ancora accreditate sui relativi Conti Correnti Vincolati (le "**Giacenze Finali**"), con conseguente estinzione anticipata del Finanziamento e del relativo Finanziamento Beneficiario, per un importo pari alle Giacenze Finali al 17 febbraio 2014, e (ii) a rimborsare tale importo a CDP il 30 aprile 2014, secondo le modalità descritte nei Contratti di Finanziamento.
- 3.5** Per quanto occorrer possa, le Parti chiariscono che il rimborso del Finanziamento alle scadenze previste sarà incondizionato e indipendente rispetto alle vicende dei Finanziamenti Beneficiario.

Articolo 4 Conclusione dei Contratti di Finanziamento

- 4.1** I Contratti di Finanziamento saranno conclusi per scambio di corrispondenza. Ai fini della stipula del relativo Contratto di Finanziamento, ciascuna Banca dovrà inviare a CDP un plico raccomandato contenente, tra l'altro, (a) la proposta irrevocabile di Contratto di Finanziamento, in un unico originale redatto secondo il testo di cui all'Allegato (1), debitamente sottoscritta e completa in tutte le sue parti; (b) la relativa Richiesta di Utilizzo Banca, debitamente sottoscritta e completa in tutte le sue parti; (c) l'attestazione di cui all'articolo 4.3, debitamente sottoscritta e completa in tutte le sue parti; e (d) la documentazione di cui al medesimo articolo 4.3 paragrafi da (i) a (v), secondo le modalità ivi indicate. Tale documentazione dovrà essere anticipata a CDP via telefax entro e non oltre il 7 febbraio 2014, pena l'irricevibilità della stessa. Le Parti convengono espressamente che tale termine è da considerarsi essenziale e che CDP non potrà essere ritenuta responsabile ad alcun titolo nei confronti delle Banche per non aver ricevuto detta documentazione entro tale termine.

4.2 La verifica delle condizioni alla stipula dei Contratti di Finanziamento e all'effettuazione dell'Erogazione a valere sui relativi Finanziamenti verrà effettuata a distanza per scambio di corrispondenza.

4.3 Gli originali della proposta di Contratto di Finanziamento e della relativa Richiesta di Utilizzo Banca dovranno essere inviati a CDP unitamente ad una dichiarazione della Banca – redatta secondo il modello di cui all'allegato 3 al Contratto di Finanziamento – che attesti la contestuale allegazione ovvero, laddove già in possesso di CDP, (a) la data di avvenuta consegna a CDP, (b) la vigenza e (c) lo stato di aggiornamento, della documentazione di seguito elencata:

- (i) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente della Banca contraente il Finanziamento, la cui conformità all'originale sia certificata dal legale rappresentante della Banca;
- (ii) documentazione attestante i poteri e la capacità di stipulare il Contratto di Finanziamento della Banca contraente il Finanziamento (ivi incluse eventuali delibere e/o procure), la cui vigenza e conformità all'originale sia certificata dal legale rappresentante;
- (iii) certificato camerale, aggiornato a una data non anteriore a 45 giorni precedenti alla data di invio a CDP, con dicitura di vigenza attestante l'assenza di procedure concorsuali relative alla Banca contraente il Finanziamento;
- (iv) dichiarazione della Banca contraente il Finanziamento che indichi i soggetti sottoscrittori del Contratto di Finanziamento e autorizzati a richiedere le Erogazioni, con allegata copia dei relativi documenti di identità in corso di validità e del codice fiscale;
- (v) dichiarazione della Banca circa il positivo esito delle Istruttorie.

CDP si riserva, laddove ricevesse documentazione parzialmente incompleta o difforme rispetto a quanto richiesto ai precedenti punti da (i) a (v), di assegnare alla relativa Banca un termine per la regolarizzazione di tale documentazione.

4.4 Una volta ricevuta via telefax la documentazione di cui al precedente articolo 4.3 e verificata la completezza della documentazione di cui ai precedenti punti da (i) a (v), CDP potrà procedere, nei limiti di disponibilità del Plafond e nel rispetto del Limite Annuale, alla sottoscrizione della Lettera di Accettazione, inviando alla Banca copia di tale lettera via telefax entro il 12 febbraio 2014, presso l'indirizzo indicato nella proposta di Contratto di Finanziamento, e l'originale della stessa via posta. Il relativo Contratto di Finanziamento si intenderà perfezionato tra CDP e la relativa Banca alla data in cui la Banca abbia ricevuto via telefax la Lettera di Accettazione di CDP.

4.5 Una volta completato correttamente il procedimento descritto agli articoli da 4.1 a 4.4 che precedono (ivi inclusa la positiva verifica da parte di CDP delle condizioni ivi previste), CDP procederà all'Erogazione a valere sul Finanziamento, sul conto corrente indicato dalla Banca che, a sua volta, con pari valuta, procederà all'Erogazione, a valere sui relativi Finanziamenti Beneficiario, sui Conti Correnti Vincolati.

4.6 Resta inteso che qualsiasi Erogazione a valere su ciascun Finanziamento ovvero su ciascun Finanziamento Beneficiario sarà condizionata alla sussistenza, rispettivamente, della Garanzia Finanziamento e della Garanzia Finanziamento Beneficiario e al fatto che non ci siano contestazioni in merito all'estensione, efficacia e validità di ciascuna Garanzia Finanziamento e di ciascuna Garanzia Finanziamento Beneficiario.

Articolo 5 I Finanziamenti Beneficiario

5.1 I Beneficiari che intendano accedere ai Finanziamenti Beneficiario dovranno consegnare alla Banca, entro il 31 gennaio 2014, i Documenti per l'Istruttoria rispetto ai quali la stessa Banca effettuerà esclusivamente un controllo di completezza documentale.

5.2 La Banca si impegna a informare ciascun Beneficiario che il relativo Finanziamento Beneficiario sarà erogato fino ad esaurimento della disponibilità del Plafond e nel rispetto del Limite Annuale, senza che né alla Banca né a CDP possa essere imputata qualsivoglia responsabilità al riguardo.

- 5.3** I Contratti di Finanziamento Beneficiario potranno essere stipulati soltanto nel Periodo di Stipula dei Finanziamenti Beneficiario.
- 5.4** Tutte le Erogazioni a valere sui Contratti di Finanziamento Beneficiario saranno sospensivamente condizionate al ricevimento, da parte della Banca, della provvista da parte di CDP ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento. Né le Banche né CDP potranno essere ritenute responsabili nei confronti dei Beneficiari in caso di mancata Erogazione del relativo Finanziamento Beneficiario per indisponibilità del Plafond e/o per il superamento del Limite Annuale.
- 5.5** Le somme erogate a valere sui Finanziamenti Beneficiario saranno accreditate sui Conti Correnti Vincolati e rimarranno indisponibili per il Beneficiario sino alla data del pagamento dei Tributi cui si riferiscono. Il Beneficiario rilascerà tempestivamente istruzioni irrevocabili di pagamento alla Banca, affinché questa provveda direttamente al pagamento dei Tributi, procedendo al versamento delle relative somme.
- 5.6** Il Tasso di Interesse applicabile a ciascuna Erogazione a valere su ciascun Finanziamento Beneficiario sarà un tasso fisso pari al Tasso d'Interesse applicabile alla Data di Erogazione. Resta inteso che, con riferimento a ciascuna Erogazione a valere su ciascun Finanziamento Beneficiario, gli interessi matureranno a partire dalla Data di Erogazione (esclusa) e saranno corrisposti alla relativa Banca mediante il Credito d'Imposta, entro la Data di Scadenza Finale Pagamento Interessi.
- 5.7** Come meglio specificato nel Contratto di Finanziamento e nel Contratto di Finanziamento Beneficiario, non si potrà dar corso all'estinzione anticipata volontaria totale o all'estinzione anticipata obbligatoria, parziale o totale, del Finanziamento Beneficiario, ove la stessa sia effettuata per somme inferiori o pari ad Euro 12,00.
- 5.8** Resta inteso che CDP non assumerà alcuna responsabilità con riferimento al completo e corretto espletamento da parte delle Banche delle Istruttorie prodromiche alla conclusione dei Contratti di Finanziamento Beneficiario e non potrà essere ritenuta responsabile, tra l'altro, della verifica dell'utilizzo dei Finanziamenti Beneficiario per lo scopo previsto dall'articolo 2 della presente Convenzione.

Articolo 6 Miscellanea

- 6.1** La presente Convenzione costituisce la trasposizione integrale di tutte le intese intervenute tra ABI e CDP in relazione al suo oggetto e supera ed annulla ogni altro eventuale precedente accordo in merito. Le Parti dichiarano che la presente Convenzione è stata oggetto di specifica negoziazione in ogni sua clausola.
- 6.2** Le Parti si impegnano ad adempiere alle obbligazioni di cui alla presente Convenzione nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e successive modificazioni ed integrazioni, laddove applicabili.
- 6.3** Tutti i costi (ivi inclusi quelli sostenuti da ciascuna Parte in relazione alla nomina dei propri consulenti per la sottoscrizione ed esecuzione della presente Convenzione, dei Contratti di Finanziamento, dei Contratti di Finanziamento Beneficiario e per l'implementazione dei processi informativi richiesti dalla presente Convenzione e dal Contratto di Finanziamento) resteranno a carico della parte che li ha sostenuti.
- 6.4** A pena di inefficacia, e salvo quanto diversamente disposto nella presente Convenzione, tutte le comunicazioni relative alla presente Convenzione dovranno essere inviate, anche a mezzo telefax, ai seguenti indirizzi e numeri:
- (i) se ad ABI:
Associazione Bancaria Italiana
Piazza del Gesù n. 49
00186 – Roma
Telefax: 06/6767457
Alla cortese attenzione di: Servizio di Segreteria Generale
- (ii) se a CDP:
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
Via Goito n. 4
00185 – Roma
Telefax: 06/42214634 – 06/42214943
Alla cortese attenzione di: Area Supporto all'Economia - Servizio PMI, Territorio e Ambiente

ovvero presso il diverso indirizzo o numero di telefax, compresi nel territorio italiano, che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra successivamente alla data della presente Convenzione in conformità alle precedenti disposizioni, restando inteso che, presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo alla presente Convenzione, ivi compreso quello di eventuali notificazioni da effettuarsi nel corso ovvero comunque in relazione a procedimenti contenziosi.

- 6.5** Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1419 del codice civile, nel caso in cui una o più delle pattuizioni contenute nella presente Convenzione risultino invalide, le Parti negozieranno in buona fede e si adopereranno per sostituire le pattuizioni invalide in modo tale da mantenere il più possibile inalterato il rapporto sinallagmatico ed il contenuto economico della presente Convenzione e da pervenire nella misura massima possibile alla realizzazione delle originarie volontà negoziali delle Parti.
- 6.6** Le Parti dichiarano di essere a conoscenza e accettano che i Contratti di Finanziamento e i Contratti di Finanziamento Beneficiario dovranno essere conclusi utilizzando esclusivamente gli schemi di contratto allegati alla presente Convenzione, rispettivamente *sub* Allegato (1) per il Contratto di Finanziamento, *sub* Allegato (2) per il Contratto di Finanziamento Beneficiario.
- 6.7** I documenti previsti dalla presente Convenzione, ivi inclusi la modulistica e gli schemi finalizzati *(i)* al perfezionamento dei Contratti di Finanziamento; *(ii)* alle Erogazioni; e *(iii)* ad ogni altro adempimento connesso con ciascun Finanziamento, verranno resi disponibili alle Banche da CDP tramite l'ABI. Le Banche sono tenute ad utilizzare esclusivamente i documenti di cui al presente comma, a pena di irricevibilità degli stessi.
- 6.8** Agli Allegati alla presente Convenzione e/o al Contratto di Finanziamento e/o al Contratto di Finanziamento Beneficiario, CDP potrà apportare, d'intesa con ABI, aggiornamenti di natura meramente tecnica successivamente alla data di sottoscrizione della presente Convenzione, dandone comunicazione sul proprio sito internet entro 5 (cinque) giorni dalla data di entrata in vigore dei predetti aggiornamenti.
- 6.9** Posto che la presente Convenzione è stata stipulata sulla base di provvedimenti normativi di urgenza ancora in corso di conversione, le Parti si riservano, all'esito della definizione del quadro normativo di riferimento, di valutare l'impatto di eventuali modifiche dello stesso sulla tempistica e sulle modalità di attuazione, rispetto a quelle definite nella presente Convenzione.

Articolo 7 Legge regolatrice e foro competente

- 7.1** La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana.
- 7.2** La soluzione di ogni controversia inerente la presente Convenzione, la sua validità, efficacia ed adempimento sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Roma, 17 gennaio 2014

ALLEGATO (1) ALLA CONVENZIONE

MODELLO DI CONTRATTO DI FINANZIAMENTO (PROPOSTA)

[su carta intestata della Banca proponente]

Spett.le
Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Via Goito, 4
00185 Roma
Fax +39 06 42214634/ 06 42214943
All'attenzione di: Area Supporto all'Economia - Servizio PMI, Territorio e Ambiente

[Luogo], [Data]

Egregi Signori,

facciamo seguito ai colloqui e agli accordi intercorsi, per formularVi qui di seguito la nostra proposta irrevocabile di:

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

tra

- (1) [•], una banca con sede legale in [•], [•], capitale sociale pari ad Euro [•], iscritta al Registro delle Imprese di [•], Codice Fiscale e Partita IVA n. [•] iscritta all'Albo delle Banche [e appartenente al gruppo Bancario [•], iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. [•],] in qualità di parte finanziata (nel prosieguo, la "Banca" o la "Parte Finanziata");
- (2) **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**, con sede legale in Via Goito, 4, 00185 Roma, capitale sociale Euro 3.500.000.000,00 interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767, Codice Fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA 07756511007 (di seguito "CDP" o la "Parte Finanziatrice" e/o in qualità di agente di calcolo, l'"Agente di Calcolo").

(La Banca e la Parte Finanziatrice, collettivamente di seguito le "Parti" e ciascuna una "Parte")

PREMESSO CHE:

- (A) a seguito degli eccezionali eventi metereologici del novembre 2013 che hanno interessato i territori dei comuni della Regione Sardegna, l'articolo 7, comma 2 del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 151 (il "Decreto Legge") ha stabilito che i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 7, comma 1 del Decreto Legge, possono contrarre finanziamenti assistiti da garanzia dello Stato, fino ad un massimo di Euro 90.000.000,00 (novantamiloni/00) ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a) secondo periodo, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni, al fine di concedere ai soggetti ricompresi nell'ambito di applicazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 2013, n. 283, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2013, n. 300 (il "Decreto MEF"), finanziamenti della durata massima di due anni, anch'essi assistiti da garanzia dello Stato, finalizzati a finanziare il pagamento da parte dei soggetti richiedenti dei tributi sospesi ai sensi del Decreto MEF;
- (B) l'articolo 7, comma 6 del Decreto Legge ha stabilito che gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui all'articolo 7, comma 2 del Decreto Legge mediante un credito di imposta (il "Credito d'Imposta") di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il Credito d'Imposta è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione di limiti di importo, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La quota capitale è restituita dai soggetti finanziati di cui all'articolo 7, comma 2 del Decreto Legge a partire dal 1° luglio 2014 secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento;
- (C) l'articolo 7, comma 11, del Decreto Legge ha previsto che i finanziamenti agevolati di cui al comma 2 del medesimo articolo 7 del Decreto Legge sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. A tal fine, il Commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della

Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 122 del 20 novembre 2013 verifica l'assenza di sovracompenzazioni dei danni subiti per effetto degli eventi alluvionali del novembre 2013, tenendo anche conto degli eventuali indennizzi assicurativi, istituendo e curando la tenuta e l'aggiornamento di un registro di tutti gli aiuti concessi a ciascun soggetto che eserciti attività economica per la compensazione dei danni causati dai medesimi eventi alluvionali;

- (D) con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate in data 17 gennaio 2014 (il "**Provvedimento**"), è stato approvato il modello di cui all'articolo 7, commi 5 e 7 del Decreto Legge (il "**Modello**");
- (E) ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Decreto Legge, il Ministro dell'economia e delle finanze disciplina con proprio decreto la concessione delle garanzie dello Stato di cui alla premessa (A), e ne definisce i criteri e le modalità di operatività (il "**Decreto Garanzia**");
- (F) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 2 del Decreto Legge, CDP e l'Associazione Bancaria Italiana, con sede in Roma, Piazza del Gesù n. 49, hanno sottoscritto in data 17 gennaio 2014 una convenzione (di seguito, la "**Convenzione**") con la quale sono state definite le linee guida e le regole applicative sulla base delle quali CDP utilizzerà il Plafond (come di seguito definito) per i fini di cui al Decreto Legge descritti nell'articolo 7, comma 2 del medesimo Decreto Legge, ed in particolare la stipula dei Contratti di Finanziamento (come definiti nella Convenzione) con le Banche (come definite nella Convenzione), al fine di fornire a queste ultime la provvista per la concessione dei Finanziamenti Beneficiario (come definiti nella Convenzione);
- (G) la Banca dichiara di conoscere ed accettare in ogni sua parte la Convenzione;
- (H) la Banca ha richiesto a CDP la concessione del Finanziamento (come di seguito definito) per i fini di cui all'Articolo 2.3.1 del presente Contratto (come di seguito definito);
- (I) CDP, in virtù di quanto previsto dalla Convenzione, è disposta a concedere alla Banca il Finanziamento ai termini ed alle condizioni qui di seguito specificate.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

1. PREMESSE, ALLEGATI, DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE

- 1.1 Le Premesse e gli Allegati al presente Contratto formano parte integrante e sostanziale del medesimo.
- 1.2 Oltre ai termini definiti nella Convenzione, nelle Premesse o altrove nel presente Contratto, i termini sotto elencati hanno il significato per ciascuno di essi qui di seguito indicato:

"**Beneficiario o Beneficiari**" indica singolarmente o collettivamente, (i) le persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che abbiano subito danni e che, alla data del 18 novembre 2013, avevano la residenza ovvero la sede operativa nei Territori; e (ii) i soggetti, anche in qualità di sostituti d'imposta, diversi dalle persone fisiche, che abbiano subito danni e che, alla data del 18 novembre 2013, avevano la sede legale o la sede operativa nei Territori, che abbiano stipulato con la Banca un Contratto di Finanziamento Beneficiario.

"**Codice Etico**" ha il significato di cui all'Articolo 8.1.8 (*Codice Etico della Parte Finanziatrice*) del presente Contratto.

"**Conto Corrente Vincolato**" indica il conto corrente bancario infruttifero acceso da ciascun Beneficiario presso la Banca, sul quale verranno erogate le somme relative al Finanziamento Beneficiario stesso, che potranno essere utilizzate esclusivamente per il pagamento dei Tributi.

"**Contratto**" indica il presente contratto di finanziamento, le sue Premesse ed ogni suo Allegato, così come eventualmente modificati e/o integrati per effetto di accordi modificativi.

"**Contratto di Finanziamento Beneficiario**" indica ciascun contratto di finanziamento stipulato tra la Banca e un Beneficiario a norma dell'articolo 5 della Convenzione ed avente ad oggetto l'erogazione dei Finanziamenti Beneficiario, secondo i termini di cui all'allegato (2) alla Convenzione.

"**Data di Erogazione**" indica il 14 febbraio 2014.

“**Data di Firma**” indica la data in cui la Banca abbia ricevuto il fax contenente la lettera di accettazione del presente Contratto sottoscritta da CDP, ai sensi dell'articolo 4.4 della Convenzione, nella forma di cui all'Allegato 2 (*Modello di lettera di accettazione della proposta di Contratto di Finanziamento*).

“**Data/e di Pagamento**” indica (a) il giorno 31 dicembre e 30 giugno di ciascun anno solare (ovvero, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo), in cui dovrà essere rimborsata (i) per tutto il Periodo di Ammortamento, ciascuna rata di capitale a valere sul Finanziamento e ciascuna rata di capitale a valere sui Finanziamenti Beneficiario e (ii) per tutto il Periodo di Pagamento Interessi, ciascuna rata di interessi a valere sul Finanziamento e (b) il 30 aprile 2014, in cui dovranno essere rimborsate le Giacenze Finali. Resta inteso che l'ultima Data di Pagamento coinciderà (i) per la rata di capitale con la Data di Scadenza Finale Pagamento Capitale; e (ii) per la rata di interessi con la Data di Scadenza Finale Pagamento Interessi.

“**Data di Scadenza Finale Pagamento Capitale**” indica, in relazione al Finanziamento e a ciascun Finanziamento Beneficiario, il 30 giugno 2016.

“**Data di Scadenza Finale Pagamento Interessi**” indica, in relazione al Finanziamento, il 31 dicembre 2014.

“**Documenti per l'Istruttoria**” indica tutti i documenti che ai sensi dell'articolo 7, comma 5 del Decreto Legge, devono essere consegnati dai Beneficiari alla Banca per poter accedere ai Finanziamenti Beneficiario, ivi inclusa la autocertificazione prevista dal medesimo comma 5, redatta secondo l'allegato 2 al Contratto di Finanziamento Beneficiario.

“**D.Lgs. 231/2001**” indica il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 relativo alla “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, come successivamente modificato e integrato.

“**Erogazione**” indica l'erogazione di somme a valere sul Finanziamento e su ciascun Finanziamento Beneficiario, restando inteso che l'Erogazione a valere sul Finanziamento sarà pari all'importo complessivo delle Erogazioni a valere sui relativi Finanziamenti Beneficiario rispetto ai quali la Banca ha svolto l'Istruttoria con esito positivo, e che le somme così erogate saranno da utilizzarsi per il pagamento dei Tributi.

“**Evento di Decadenza**” indica uno qualsiasi degli eventi di cui all'Articolo 11.1.1 (*Decadenza dal beneficio del termine*).

“**Evento di Recesso**” indica uno qualsiasi degli eventi di cui all'Articolo 11.3.1 (*Recesso*).

“**Evento di Risoluzione**” indica uno qualsiasi degli eventi di cui all'Articolo 11.2.1 (*Risoluzione*).

“**Evento Rilevante**” indica un Evento di Decadenza, un Evento di Recesso o un Evento di Risoluzione.

“**Finanziamento**” ha il significato di cui all'Articolo 2.1 (*Concessione ed erogazione del Finanziamento*).

“**Finanziamento/i Beneficiario**” indica i finanziamenti di cui all'articolo 7, comma 2 del Decreto Legge, assistiti dalla Garanzia Finanziamento Beneficiario, accordati ai Beneficiari dalla Banca mediante l'utilizzo della provvista derivante dal Finanziamento, al fine di finanziare il pagamento dei Tributi entro i relativi termini. I Finanziamenti Beneficiario saranno concessi a ciascun Beneficiario per un ammontare massimo pari al relativo Importo Massimo Individuale.

“**Garanzia Finanziamento**” indica la garanzia dello Stato di cui all'articolo 7, comma 2 del Decreto Legge, come concessa e regolata dal Decreto Garanzia, che garantisce a CDP il rimborso integrale del Finanziamento;

“**Garanzia Finanziamento Beneficiario**” indica, la garanzia dello Stato di cui all'articolo 7, comma 2, del Decreto Legge, come concessa e regolata dal Decreto Garanzia, che garantisce alla Banca il rimborso integrale da parte del Beneficiario del relativo Finanziamento Beneficiario nonché delle spese di gestione strettamente necessarie.

“**Giacenze Finali**” indica le somme erogate ai Beneficiari a valere sulle Erogazioni che, per qualsiasi ragione, non siano state utilizzate dai Beneficiari entro il 17 febbraio 2014 per il pagamento dei Tributi e che risultano pertanto ancora accreditate sui relativi Conti Correnti Vincolati.

“**Giorno Lavorativo**” indica qualsiasi giorno TARGET nei mercati finanziari in cui le banche operanti sulla piazza di Roma sono aperte per l'esercizio della loro normale attività.

“Importo Massimo Individuale” indica l’ammontare massimo erogabile dalla Banca ad un Beneficiario ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento Beneficiario, che sarà pari alla somma degli importi risultanti dal Modello presentato dal relativo Beneficiario all’Agenzia delle Entrate ai sensi del Provvedimento. Resta inteso che, nel caso di titolari di reddito d’impresa, ove il relativo Beneficiario abbia attestato, nel modello di cui all’allegato 2 al modello di Contratto di Finanziamento Beneficiario, di non aver subito danni in relazione all’attività d’impresa, il Finanziamento Beneficiario potrà essere concesso esclusivamente per il pagamento dei Tributi diversi da quelli dovuti in relazione all’attività d’impresa.

“Istruttoria” indica il controllo di completezza documentale operato dalla Banca in relazione ai Documenti per l’Istruttoria, prodromico alla conclusione dei Contratti di Finanziamento Beneficiario. Il controllo di completezza documentale non comporta responsabilità per la Banca in merito alla veridicità dei contenuti dei documenti ricevuti dai Beneficiari.

“Limite Annuale” indica, ai sensi dell’articolo 7, comma 10 del Decreto Legge, l’autorizzazione di spesa massima sul Bilancio dello Stato di Euro 3.200.000,00 (tre milioni duecentomila/00) per l’anno 2014, ovvero il diverso minor importo che fosse formalmente comunicato a CDP dal Ministero dell’economia e delle finanze.

“Periodo di Ammortamento” indica, con riferimento all’ammontare erogato a valere sul presente Finanziamento e sui Finanziamenti Beneficiario, il periodo decorrente dalla Data di Erogazione (esclusa) al 30 giugno 2016 (incluso).

“Periodo di Interessi” indica ciascun periodo di interessi semestrale decorrente dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre (estremi inclusi) di ciascun anno fino al 30 giugno 2016, restando inteso che il primo periodo di interessi decorrerà dalla Data di Erogazione (esclusa) al 30 giugno 2014 (incluso).

“Periodo di Pagamento Interessi” indica, con riferimento a ciascun ammontare erogato a valere sul Finanziamento, il periodo decorrente dalla Data di Erogazione (esclusa) alla Data di Scadenza Finale Pagamento Interessi (inclusa).

“Plafond” indica Euro 90.000.000,00 (novantamiliardi/00) ovvero il diverso minor importo che garantisca il rispetto del Limite Annuale.

“Prima Data di Pagamento” indica (i) per la rata di capitale, il 31 dicembre 2014; e (ii) per la rata di interessi, il 30 giugno 2014.

“Procedure Concorsuali” indica (i) la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria, la liquidazione volontaria e/o altri provvedimenti straordinari e le altre procedure concorsuali applicabili alla Banca, ivi inclusi il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione dei debiti e i piani attestati; e (ii) le altre procedure anche previste da normative estere aventi finalità e/o effetti analoghi alle procedure previste nel precedente punto (i).

“Richiesta di Utilizzo Banca” indica il documento, sostanzialmente nella forma di cui all’Allegato 1 (*Richiesta di Utilizzo Banca*), che dovrà essere consegnato dalla Banca a CDP contestualmente all’invio della proposta del presente Contratto (di cui formerà parte integrante e sostanziale) e che contiene la richiesta di Erogazione a valere sul Finanziamento.

“Richiesta di Utilizzo Beneficiario” indica il documento, sostanzialmente nella forma di cui all’allegato 1 al relativo Contratto di Finanziamento Beneficiario, che dovrà essere consegnato da ciascun Beneficiario alla Banca contestualmente all’invio della proposta del proprio Contratto di Finanziamento Beneficiario (di cui formerà parte integrante e sostanziale) e che contiene la richiesta di Erogazione a valere sul relativo Finanziamento Beneficiario, necessarie al pagamento dei Tributi.

“Tasso di Interesse” indica il tasso fisso applicabile per il calcolo degli interessi sulla Erogazione effettuata a valere sul Finanziamento e sui Finanziamenti Beneficiario, pari al Tasso di Riferimento.

“Tasso di Riferimento” indica il tasso determinato da CDP, sulla base delle condizioni generali di mercato ed in particolare sulla base dei livelli dei tassi IRS e dei depositi rilevati alle pagine ISDAFIX2 ed EURIBOR 01 del circuito Reuters con riferimento alle ore 11 (ora italiana) del secondo Giorno Lavorativo precedente la Data di Erogazione tenendo anche conto delle modalità di pagamento degli interessi entro la Data di Scadenza Finale Pagamento Interessi e da quest’ultima pubblicato sul proprio sito internet, in linea con le condizioni economiche applicate da CDP ai finanziamenti da quest’ultima concessi, aventi medesima durata, medesimo profilo di rischio e medesimo profilo di rimborso del Finanziamento.

“Territori” indica i territori dei comuni della Regione Sardegna individuati ai sensi dell’articolo 7, comma 1 del Decreto Legge.

“**Tributi**” indica:

- (i) con riferimento a ciascun Beneficiario, l’insieme dei tributi, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 18 novembre 2013 e il 20 dicembre 2013, il cui obbligo di versamento è stato sospeso ai sensi del Decreto MEF;
- (ii) con riferimento alla Banca, l’importo complessivo derivante dalla somma di tutti i Tributi riferibili ai propri Beneficiari di cui al precedente paragrafo (i).

1.3 Salvo sia diversamente indicato, nel presente Contratto ogni riferimento a:

“**Banca**”, “**Parte Finanziata**”, “**CDP**”, “**Parte Finanziatrice**” o “**Agente di Calcolo**” sarà interpretato in modo da includere i relativi successori, aventi causa e cessionari;

“**Allegato**” sarà interpretato come un riferimento ad un allegato al presente Contratto;

“**Paragrafo**” e/o “**Articolo**” sarà interpretato come un riferimento ad un paragrafo e/o articolo del presente Contratto;

“**autorità**” indica qualsiasi autorità e/o ente internazionale, sopra nazionale, nazionale, locale, legislativa, normativa, giurisdizionale, amministrativa, pubblica, privata, indipendente avente, in virtù di legge, potere, giurisdizione, competenza sulla Banca e/o su CDP;

“**autorizzazione**” indica anche qualsiasi autorizzazione, concessione, consenso, esenzione, registrazione, licenza, nulla osta, ordine, permesso, (e i riferimenti all’ottenimento di un’“autorizzazione” devono essere interpretati conformemente) emesso o da emettere da parte di qualsiasi autorità o Ente;

“**debito**” sarà interpretato in modo da includere qualsiasi obbligazione, ancorché condizionata ovvero non ancora liquida ed esigibile, che comporti il pagamento di somme di denaro;

“**imposta**” sarà interpretato in modo da includere qualsiasi imposta (compresa l’IVA), tassa, tributo, ritenuta od onere di natura analoga, inclusi gli interessi e le penalità conseguenti al mancato o ritardato pagamento delle stesse;

“**mese**” costituirà un riferimento ad un periodo che inizia in un certo giorno di un mese di calendario e che termina il giorno numericamente corrispondente del mese di calendario successivo (escluso) o, se tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo, fermo restando in ogni caso il disposto dell’ultimo comma dell’articolo 2963 del codice civile;

“**persistente**” sarà interpretato, in relazione ad un Evento Rilevante, come un riferimento ad un Evento Rilevante che non sia stato oggetto di rinuncia da parte di CDP o non sia stato sanato dalla Banca conformemente a quanto previsto nel presente Contratto.

1.4 Nel presente Contratto ogni riferimento a costi, oneri, spese, corrispettivi ed ogni altra somma o ammontare dovrà intendersi come un riferimento anche all’IVA eventualmente applicabile su detti costi, oneri, spese, corrispettivi e ammontari, restando inteso che gli stessi saranno indicati al netto di detta imposta.

1.5 Qualsiasi riferimento ad un genere includerà anche l’altro genere, l’uso di parole al singolare includerà anche il plurale e viceversa, salvo che non sia diversamente specificato.

1.6 I seguenti allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto:

- Allegato 1 (*Richiesta di Utilizzo Banca*);
- Allegato 2 (*Modello di lettera di accettazione della proposta di Contratto di Finanziamento*);
- Allegato 3 (*Modello di dichiarazione*).

2. IL FINANZIAMENTO

2.1 Concessione ed Erogazione del Finanziamento

Subordinatamente ai termini ed alle condizioni previste dall'Articolo 3 (*Condizioni Sospensive*) del presente Contratto, CDP concede alla Banca, che accetta, un finanziamento da erogarsi in una soluzione, per un ammontare corrispondente a Euro [•] (il "**Finanziamento**").

2.2 Scopo

2.2.1 Il Finanziamento concesso dalla Parte Finanziatrice ai sensi del presente Contratto dovrà essere utilizzato dalla Parte Finanziata esclusivamente per la concessione di Finanziamenti Beneficiario di importo complessivo pari all'importo del Finanziamento.

2.2.2 La Parte Finanziatrice non sarà obbligata a controllare l'utilizzo del Finanziamento né a verificare che gli importi erogati ai Beneficiari ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento Beneficiario siano da questi utilizzati per il pagamento dei Tributi.

2.3 Erogazione del Finanziamento

2.3.1 Il Finanziamento sarà erogato in una soluzione alla Data di Erogazione.

2.4 Documenti accessori

2.4.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che, unitamente alla proposta di conclusione del presente Contratto, la Parte Finanziatrice ha ricevuto tutta la documentazione prevista dall'articolo 4.3 della Convenzione e, segnatamente: (i) la Richiesta di Utilizzo Banca; e (ii) la dichiarazione della Banca redatta secondo il modello di cui all'Allegato 3 (*Modello di dichiarazione*), ciascuna debitamente sottoscritta e completa in tutte le sue parti, unitamente alla documentazione specificata in tale dichiarazione.

2.4.2 Resta inteso che la ricezione da parte della Parte Finanziatrice di tale documentazione unitamente alla proposta di Contratto costituisce condizione essenziale per la valutazione da parte di CDP circa l'accettabilità o meno della proposta di Contratto.

2.4.3 La Parte Finanziata prende atto e accetta che la proposta di conclusione del presente Contratto non sarà accettata qualora (a) la Parte Finanziatrice verifichi la carenza di alcuno dei presupposti necessari indicati in Convenzione (quale, ad esempio, la mancata ricezione via telefax entro il 7 febbraio 2014 della documentazione di cui all'Articolo 2.4.1) ovvero (b) pur laddove tale verifica abbia avuto esito positivo, la concessione del Finanziamento determini il superamento del Plafond e/o del Limite Annuale. Resta ferma la facoltà di CDP di assegnare alla Banca un termine per la regolarizzazione della documentazione di cui ai punti da (i) a (v) dell'articolo 4.3 della Convenzione, laddove la Banca avesse consegnato tale documentazione parzialmente incompleta o difforme rispetto a quanto richiesto dal suddetto articolo.

3. CONDIZIONI SOSPENSIVE

3.1 Condizioni sospensive all'Erogazione

L'Erogazione sarà soggetta alle seguenti condizioni sospensive, che dovranno essere soddisfatte alla Data di Erogazione:

- (i) l'importo del Finanziamento da erogarsi alla Data di Erogazione non comporti il superamento del Plafond e/o del Limite Annuale, fermo restando che, in caso di richieste di Erogazioni da parte della Banca e di altre banche che comportino il superamento del Plafond e/o del Limite Annuale, CDP soddisferà tali richieste secondo il criterio indicato all'articolo 3.3 della Convenzione;
- (ii) la Garanzia Finanziamento sia ancora in vigore ed efficace e non sussistano contestazioni in merito all'estensione, efficacia e validità della stessa;
- (iii) l'inesistenza di modifiche del quadro normativo che ha consentito la sottoscrizione del presente Contratto precedentemente alla Data di Erogazione; e

(iv) l'assenza di Eventi Rilevanti.

3.2 Rinuncia alle condizioni

Le Parti si danno reciprocamente atto che le condizioni sospensive di cui al presente Articolo 3 (*Condizioni Sospensive*) e previste nella Convenzione non sono meramente potestative in quanto sono previste allo scopo di portare a compimento le operazioni previste dal presente Contratto e sono poste nell'esclusivo interesse di CDP la quale, pertanto (fatta eccezione per le condizioni sospensive di cui all'Articolo 3.1 (i) e (ii)), potrà, a suo insindacabile giudizio ed agendo in buona fede, decidere di rinunciarvi, in tutto o in parte.

3.3 Costi

Qualora non fossero soddisfatte tutte le condizioni di cui al precedente Articolo 3.1 (*Condizioni Sospensive all'Erogazione*) entro i rispettivi termini fissati nel presente Contratto e CDP non vi abbia rinunciato (ove possibile) ai sensi dell'Articolo 3.2 (*Rinuncia alle condizioni*), la Banca dovrà tenere indenne CDP da tutti i costi, oneri (ragionevolmente sostenuti e debitamente documentati) e danni subiti da CDP in relazione al reperimento ed impiego della provvista, ove già intervenuto, nonché alla predisposizione, negoziazione e stipula del presente Contratto. Nelle ipotesi di cui agli Articoli 3.1 (i), (ii) e (iii), ciascuna Parte sopporterà le spese da essa sostenute.

3.4 Mancata erogazione

Qualora non fosse stato erogato alcun importo a valere sul Finanziamento entro la Data di Erogazione (compresa) (i) per il mancato verificarsi di una delle condizioni sospensive indicate nel presente Articolo 3 e nella Convenzione secondo i termini ivi previsti, ovvero (ii) per l'inadempimento della Banca, il presente Contratto si intenderà risolto a tutti gli effetti, fermo restando quanto previsto dall'Articolo 3.3 (*Costi*).

4. EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

4.1 Subordinatamente al verificarsi delle condizioni sospensive previste nell'Articolo 3 (*Condizioni Sospensive*) ed in conformità a quanto previsto all'articolo 3 della Convenzione, CDP effettuerà l'Erogazione a valere sul Finanziamento mediante bonifico bancario sul conto corrente della Banca avente codice IBAN n. [•].

4.2 Resta inteso che l'accredito integrale di ciascun importo richiesto secondo quanto sopra previsto rappresenterà per CDP il puntuale ed esatto adempimento dell'obbligo di erogazione dalla stessa assunto ai sensi del presente Contratto.

5. INTERESSI

5.1 Tasso di Interesse

Il Tasso di Interesse applicabile al Finanziamento sarà pari, per ciascun Periodo di Interessi, al Tasso di Riferimento applicabile.

5.2 Pagamento degli interessi

5.2.1 La Parte Finanziata corrisponderà gli interessi maturati e maturandi, in relazione a ciascun Periodo di Interessi, in 2 rate scadenti in concomitanza con ciascuna Data di Pagamento fino alla Data di Scadenza Finale Pagamento Interessi.

5.2.2 L'ammontare degli interessi dovuti a ciascuna Data di Pagamento sarà determinato con riferimento al capitale versato alla Data di Erogazione, applicando il relativo Tasso di Interesse (base di calcolo giorni 30/360) sull'ammontare in linea capitale dell'Erogazione effettuata e non rimborsata alla relativa Data di Pagamento.

5.3 Interessi di mora

5.3.1 In caso di ritardato pagamento da parte della Parte Finanziata di qualunque importo dovuto ai sensi del presente Contratto saranno dovuti gli interessi moratori ad un tasso pari al Tasso di Interesse applicabile, maggiorato di 100 punti base in ragione d'anno, che sarà calcolato sulle somme dovute e non pagate dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito (escluso) sino al giorno di effettivo pagamento (incluso) (su base di calcolo 30/360).

5.3.2 Tali interessi di mora decorreranno senza necessità di messa in mora, anche in caso di decadenza dal beneficio del termine della Banca e senza pregiudizio per la facoltà di CDP di dichiarare risolto il presente Contratto per inadempimento della Banca, nonché per la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno. Su detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

5.4 Limite legale al Tasso di Interesse applicabile

Resta inteso che qualora il Tasso di Interesse e gli interessi di mora di cui al presente Articolo 5 dovessero eccedere il limite massimo consentito dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 ("Disposizioni in materia di usura"), come successivamente modificata e/o integrata, essi si intenderanno automaticamente ridotti entro il limite massimo consentito dalla legge.

5.5 Calcolo degli interessi

L'ammontare degli interessi relativi all'Erogazione per ciascun Periodo di Interessi sarà calcolato dall'Agente di Calcolo (base di calcolo 30/360).

6. OBBLIGO DI RIMBORSO

6.1 Rimborso in generale

La Parte Finanziata si obbliga a rimborsare tutti gli importi dovuti in relazione al Finanziamento, entro la Data di Scadenza Finale Pagamento Capitale, secondo un piano di ammortamento italiano, con rate comprensive di capitale di importo costante e, entro la Data di Scadenza Finale Pagamento Interessi, di interessi calcolati dall'Agente di Calcolo ai sensi dell'Articolo 5 (*Interessi*), da corrispondersi ad ogni Data di Pagamento per, a seconda dei casi, tutto il Periodo di Ammortamento e tutto il Periodo di Pagamento Interessi. Tale piano di ammortamento corrisponderà alla somma dei piani di ammortamento dei relativi Finanziamenti Beneficiario e verrà comunicato dalla Parte Finanziatrice alla Parte Finanziata successivamente alla Erogazione del Finanziamento.

6.2 Divieto di rimborso anticipato facoltativo

E' fatto espresso divieto alla Parte Finanziata di effettuare rimborsi anticipati volontari, totali o parziali, del Finanziamento, fermo restando che, nel caso di rimborso anticipato volontario totale di uno o più Finanziamenti Beneficiario, la Parte Finanziata dovrà versare alla Parte Finanziatrice - alla medesima Data di Pagamento in cui avvenga il suddetto rimborso anticipato del Finanziamento Beneficiario - un importo pari all'importo anticipatamente rimborsato dal Beneficiario a valere sul relativo Finanziamento Beneficiario.

6.3 Rimborso anticipato obbligatorio

In aggiunta a quanto previsto all'Articolo 6.2 (*Divieto di rimborso anticipato facoltativo*), la Parte Finanziata dovrà corrispondere alla Parte Finanziatrice, a titolo di rimborso anticipato obbligatorio del Finanziamento, un ammontare pari a:

- (a) il 100% dell'ammontare in linea capitale dovuto a valere sul relativo Finanziamento Beneficiario, nel caso si verifichi un evento di rimborso anticipato obbligatorio parziale di un Finanziamento Beneficiario;
- (b) il 100% dell'ammontare in linea capitale dovuto a valere sul relativo Finanziamento Beneficiario, nel caso si verifichi un evento di rimborso anticipato obbligatorio totale di un Finanziamento Beneficiario e conseguente risoluzione del relativo Contratto di Finanziamento Beneficiario;

- (c) il 100% dell'ammontare in linea capitale dovuto a valere sul relativo Finanziamento Beneficiario, nel caso di risoluzione di un Contratto di Finanziamento Beneficiario;
- (d) il 100% delle Giacenze Finali risultanti alla data del 17 febbraio 2014, a titolo di rimborso anticipato obbligatorio parziale e/o totale del Finanziamento,

restando inteso che gli ammontari di cui ai punti (a), (b) e (c), comprensivi degli interessi maturati alla relativa Data di Pagamento, verranno corrisposti alla Data di Pagamento successiva al verificarsi del relativo evento occorso, mentre le Giacenze Finali, comprensive degli interessi maturati alla relativa Data di Pagamento, dovranno essere corrisposte alla Parte Finanziatrice il 30 aprile 2014. Resta altresì inteso che, nella determinazione dell'importo del rimborso anticipato obbligatorio, l'Agente di Calcolo terrà conto dell'eventuale quota di interessi corrisposta anticipatamente entro la Data di Scadenza Finale Pagamento Interessi.

6.4 Disposizioni generali in caso di rimborsi anticipati

- 6.4.1** Gli importi oggetto di rimborso anticipato di cui ai precedenti Articoli 6.2 (*Divieto di rimborso anticipato facoltativo*) e 6.3 (*Rimborso anticipato obbligatorio*) non potranno in alcun modo essere riutilizzati dalla Parte Finanziata.
- 6.4.2** Il verificarsi di ciascun evento di rimborso anticipato obbligatorio totale o parziale ai sensi degli Articoli 6.2 (*Divieto di rimborso anticipato facoltativo*) e 6.3 (*Rimborso anticipato obbligatorio*) (e i relativi dati) dovrà essere comunicato dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice (i) una sola volta su base mensile entro i 25 (venticinque) giorni antecedenti la Data di Pagamento in cui è previsto tale rimborso anticipato ovvero (ii) con riferimento alle Giacenze Finali, nei termini di cui all'Articolo 9.1.3 (*Comunicazione delle Giacenze Finali*).
- 6.4.3** Resta fermo tuttavia che non si potrà dar corso all'estinzione anticipata, parziale o totale, del Finanziamento, ai sensi dell'Articolo 6.2 (*Divieto di rimborso anticipato facoltativo*) e dell'Articolo 6.3 (*Rimborso anticipato obbligatorio*), ove la stessa sia effettuata per somme inferiori o pari a Euro 12,00.

6.5 Imputazione dei rimborsi

Gli importi rimborsati dalla Parte Finanziata ai sensi del presente Articolo 6, una volta percepiti dalla Parte Finanziatrice, saranno imputati nell'ordine che segue:

- (i) **in primo luogo**, al rimborso delle spese, ragionevolmente sostenute e debitamente documentate, dovute alla Parte Finanziatrice ai sensi del presente Contratto;
- (ii) **in secondo luogo**, al pagamento degli interessi di mora maturati sul Finanziamento prima della o alla data in cui il rimborso anticipato viene effettuato e, successivamente, al pagamento degli interessi maturati sino a tale data; e
- (iii) **in terzo luogo**, al rimborso del Finanziamento.

6.6 Escussione della Garanzia Finanziamento

Qualora la Banca (i) non rimborsi il Finanziamento nei termini di cui agli Articoli 6.1 (*Rimborso in generale*) o 6.2 (*Divieto di rimborso anticipato facoltativo*) ovvero (ii) non esegua alcuno dei rimborsi anticipati obbligatori di cui all'Articolo 6.3 (*Rimborso anticipato obbligatorio*) entro il relativo termine, fermo comunque il diritto ad esercitare qualsiasi rimedio applicabile per legge o ai sensi del presente Contratto (quali, a mero titolo esemplificativo, i rimedi di cui all'Articolo 11 (*Eventi Rilevanti*)), la Parte Finanziatrice escuterà la Garanzia Finanziamento per l'ammontare non pagato. In seguito all'escussione della Garanzia Finanziamento, il piano di ammortamento relativo al Finanziamento verrà ridotto proporzionalmente in misura pari all'ammontare ricevuto dalla Parte Finanziatrice e la Parte Finanziata resterà soggetta all'azione dello Stato, che potrà intraprendere qualsiasi iniziativa per il recupero del suo credito.

7. TRATTAMENTO FISCALE, SPESE E COSTI

Le Parti riconoscono e prendono atto che il Finanziamento godrà delle esenzioni dalle imposte indirette di cui all'articolo 5, comma 24 del decreto legge 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 326/2003.

7.1 Imposte e tasse

Sono a carico della Parte Finanziata gli oneri relativi a tutte le imposte, tasse, tributi ed oneri anche governativi a cui il Contratto o eventuali atti o provvedimenti ad esso collegati possano alla data odierna ed in futuro essere soggetti.

7.2 Pagamenti al lordo di imposte e tasse

Tutti i pagamenti da effettuarsi da parte della Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice ai sensi del presente Contratto dovranno essere effettuati senza alcuna deduzione o ritenuta relativa a tasse, imposte o altro, a meno che la deduzione o la ritenuta sia prevista per legge, nel qual caso la Parte Finanziata dovrà:

- (i) assicurarsi che la deduzione o la ritenuta non ecceda l'importo minimo legalmente richiesto;
- (ii) corrispondere immediatamente alla Parte Finanziatrice un importo aggiuntivo (**l'“Importo Aggiuntivo”**) affinché l'importo ricevuto dalla Parte Finanziatrice sia pari all'importo che sarebbe stato dalla medesima ricevuto se la deduzione o la ritenuta non fosse stata effettuata;
- (iii) pagare alle relative autorità fiscali entro il termine stabilito dalla legge per il pagamento, l'intero importo della deduzione o ritenuta, compreso l'importo della deduzione o ritenuta su qualsiasi Importo Aggiuntivo corrisposto alla Parte Finanziatrice;
- (iv) fornire alla Parte Finanziatrice, entro il termine stabilito dalla legge per il pagamento:
 - (a) una ricevuta validamente rilasciata dall'autorità fiscale competente da cui risultino tutti gli importi dedotti o trattenuti; o
 - (b) qualora tale ricevuta non dovesse essere rilasciata, un documento scritto comprovante che la relativa deduzione o ritenuta è stata debitamente effettuata.

7.3 Credito di imposta

Qualora a seguito del pagamento dell'Importo Aggiuntivo ai sensi dell'Articolo 7.2 (*Pagamenti al lordo di imposte e tasse*) che precede, la Parte Finanziatrice conseguisse un credito d'imposta, essa sarà tenuta a rimborsare alla Parte Finanziata, allorché il credito di imposta sia stato utilizzato dalla Parte Finanziatrice, un importo, che sarà determinato secondo buona fede da detta parte, tale che, a seguito di tale pagamento, la Parte Finanziatrice sia nella stessa posizione patrimoniale, al netto dell'effetto fiscale, in cui si sarebbe trovata se non fosse stato dovuto il pagamento di alcun Importo Aggiuntivo. Rimane comunque nell'assoluta discrezionalità della Parte Finanziatrice compiere ogni azione che possa essere volta a conseguire un credito d'imposta. La Parte Finanziatrice non è in nessun caso obbligata a tenere al corrente la Parte Finanziata della propria situazione fiscale e contabile, fermo l'impegno di comunicare alla Parte Finanziata l'insorgenza del credito d'imposta che la Parte Finanziatrice sia tenuta a rimborsare alla Parte Finanziata ai sensi del presente Articolo 7.3.

7.4 Obblighi di indennizzo a beneficio della Parte Finanziatrice

7.4.1 Qualora:

- (i) la Parte Finanziatrice fosse obbligata ad effettuare un pagamento per tasse e/o imposte di cui al precedente Articolo 7.1 (*Imposte e tasse*), o in relazione a qualsiasi somma ricevuta o da ricevere ai sensi del Contratto; ovvero

- (ii) la Parte Finanziatrice fosse ritenuta responsabile o richiesta comunque di effettuare un pagamento di tasse e/o imposte di cui al precedente Articolo 7.1 (*Imposte e tasse*), o in relazione a qualsiasi somma ricevuta o da ricevere ai sensi del Contratto; ovvero
- (iii) la Parte Finanziata non effettuasse ovvero effettuasse con ritardo un pagamento di tasse e/o imposte di cui al precedente Articolo 7.1 (*Imposte e tasse*),

la Parte Finanziata, a semplice richiesta della Parte Finanziatrice, ogni eccezione rimossa, si obbliga ad indennizzare e manlevare tale Parte Finanziatrice di tutte le somme (a titolo di sorte capitale, interessi, eventuali sanzioni nelle quali la Parte Finanziatrice sia incorsa) costi e spese pagabili o pagate in relazione a quanto sopra indicato.

7.4.2 Qualora la Parte Finanziatrice intenda richiedere gli indennizzi di cui al precedente Articolo 7.4.1 ne darà prontamente comunicazione alla Parte Finanziata, fornendogli tutti gli elementi necessari per ottenere il pagamento di quanto dovuto dalla Parte Finanziata. Quest'ultima procederà al pagamento entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla ricezione della relativa comunicazione.

7.5 Costi e spese

Fermo restando quanto previsto all'Articolo 3.4 (*Costi*), tutti i costi (ivi inclusi quelli sostenuti da ciascuna Parte in relazione alla nomina dei propri consulenti per la sottoscrizione ed esecuzione del presente Contratto e delle eventuali garanzie e per l'implementazione dei processi informativi richiesti dal presente Contratto) resteranno a carico della Parte che li ha sostenuti.

8. DICHIARAZIONI E GARANZIE

La Parte Finanziata rende alla Parte Finanziatrice le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 8. La Banca dà atto che la Parte Finanziatrice ha sottoscritto il presente Contratto facendo affidamento sul fatto che tali dichiarazioni e garanzie sono vere, complete, corrette e accurate alla Data di Firma ed avranno efficacia ultrattiva secondo quanto previsto dall'Articolo 8.2 (*Effettività delle dichiarazioni e garanzie*) del presente Contratto.

8.1 Dichiarazioni e garanzie generali

8.1.1 Costituzione e capacità

- (a) La Parte Finanziata è una banca regolarmente costituita e validamente esistente in conformità alle Leggi che regolano la propria costituzione ed al proprio statuto od analogo documento sociale, ha piena capacità giuridica per l'esercizio dell'attività attualmente svolta e si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti.
- (b) La Parte Finanziata è dotata di ogni potere ed autorità necessari (i) per stipulare e sottoscrivere il presente Contratto e (ii) per adempiere alle obbligazioni nascenti in capo ad essa ai sensi del presente Contratto.
- (c) Tutte le delibere e gli altri adempimenti richiesti al fine di autorizzare la sottoscrizione e l'esecuzione del presente Contratto, l'osservanza delle rispettive obbligazioni e delle operazioni ivi previste sono state regolarmente autorizzate ed adottate.

8.1.2 Consensi ed approvazioni

La Parte Finanziata ha i poteri, ed è in possesso di ogni autorizzazione, permesso, licenza od approvazione, di natura governativa o di altra natura, in conformità a qualsiasi legge applicabile.

8.1.3 Obbligazioni

Tutte le obbligazioni assunte dalla Parte Finanziata nel presente Contratto sono valide, legittime, vincolanti ed efficaci nei suoi confronti.

8.1.4 Contrarietà ad altri contratti o impegni

La stipula e l'esecuzione del presente Contratto da parte della Parte Finanziata e l'esercizio dei diritti e l'adempimento delle obbligazioni ivi previste e le operazioni qui contemplate non sono causa e non comporteranno conflitto con, ovvero violazione, risoluzione, inadempimento, modifica di, alcuna disposizione contenuta in:

- (a) qualsivoglia contratto, atto, obbligazione o altro patto di cui la Parte Finanziata è parte o da cui è vincolata ovvero dalla quale sono vincolati i suoi beni;
- (b) l'atto costitutivo, lo statuto, o altri documenti e delibere della Parte Finanziata;
- (c) qualsiasi legge applicabile ovvero qualsiasi applicabile normativa ovvero provvedimento pubblico o giudiziale ovvero qualsiasi provvedimento di qualsivoglia natura adottato da un ente.

8.1.5 Assenza di insolvenza e Procedure Concorsuali

La Parte Finanziata non si trova in stato di insolvenza e non è assoggettata ad alcuna Procedura Concorsuale.

8.1.6 Evento Rilevante

Nessun Evento Rilevante si è verificato o è persistente.

8.1.7 D.Lgs. 231/2001

La Parte Finanziata dichiara:

- (i) che non vi sono procedimenti pendenti a proprio carico per l'accertamento della responsabilità di cui al D.Lgs. 231/2001;
- (ii) di non aver riportato condanne passate in giudicato ai sensi del D.Lgs. 231/2001; e
- (iii) che non le sono state applicate misure interdittive, anche di tipo cautelare, previste dal D.Lgs. 231/2001.

8.1.8 Codice Etico della Parte Finanziatrice

La Parte Finanziata dichiara di aver preso visione del codice etico (il "**Codice Etico**") della Parte Finanziatrice disponibile sul sito internet della stessa e di conoscerne integralmente il contenuto.

8.1.9 Istruttoria

La Parte Finanziata dichiara che l'Istruttoria da essa svolta con riferimento ai Contratti di Finanziamento Beneficiario ha avuto esito positivo.

8.1.10 Correttezza ed accuratezza delle informazioni

- (i) Tutte le informazioni fornite dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice in relazione alla e/o in esecuzione della Convenzione e/o del presente Contratto e/o della Richiesta di Utilizzo Banca e ai dati ed alle operazioni ivi contemplate sono veritiere, accurate, corrette e complete.
- (ii) La Parte Finanziata non ha omesso di fornire alla Parte Finanziatrice alcuna informazione che, secondo il ragionevole giudizio di quest'ultima, avrebbe potuto ragionevolmente indurre la Parte Finanziatrice a non stipulare la Convenzione e/o il Contratto, o a stipularli a condizioni diverse.

8.2 Effettività delle dichiarazioni e garanzie

Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 8 avranno efficacia ultrattiva e dovranno essere veritiere, accurate, complete e corrette (a) alla Data di Erogazione; e (b) ad ogni Data di Pagamento, sulla base delle circostanze di fatto di volta in volta esistenti.

9. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

Gli obblighi assunti dalla Parte Finanziata ai sensi del presente Articolo 9 rimarranno in forza dalla Data di Firma e sino a quando tutte le ragioni di credito della Parte Finanziatrice non siano state estinte ai sensi del presente Contratto. La Parte Finanziata si impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi di seguito elencati e riconosce che la Parte Finanziatrice ha fatto pieno affidamento su tali obblighi al fine di stipulare il presente Contratto e che tali obblighi sono di importanza essenziale per la Parte Finanziatrice.

9.1.1 Informazioni

La Parte Finanziata dovrà prontamente comunicare alla Parte Finanziatrice ogni evento di carattere straordinario che possa modificare sostanzialmente in senso negativo la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Parte Finanziata ed ogni altra informazione ragionevolmente richiesta dalla Parte Finanziatrice.

9.1.2 Comunicazione di un Evento Rilevante

La Parte Finanziata dovrà informare prontamente la Parte Finanziatrice del verificarsi di un qualsiasi Evento Rilevante.

9.1.3 Comunicazione delle Giacenze Finali

La Parte Finanziata si impegna a comunicare alla Parte Finanziatrice, a partire dal 18 febbraio 2014 ed entro il 31 marzo 2014, l'eventuale esistenza di Giacenze Finali sui Conti Correnti Vincolati, che dovranno essere rimborsate nei termini di cui al precedente Articolo 6.3 (*Rimborso anticipato obbligatorio*).

10. OBBLIGHI DELLA PARTE FINANZIATA

10.1 Obblighi generali

Ai fini del presente Contratto e per tutta la durata dello stesso e sino a quando tutte le ragioni di credito della Parte Finanziatrice non siano state estinte, la Parte Finanziata si impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi previsti nel presente Articolo 10 e riconosce che la Parte Finanziatrice ha fatto pieno affidamento su tali obblighi al fine di stipulare il Contratto e che tali obblighi sono di importanza essenziale per la Parte Finanziatrice.

10.2 Obblighi di fare

10.2.1 Status

La Parte Finanziata dovrà preservare il proprio status giuridico di banca.

10.2.2 Osservanza della legge

La Parte Finanziata dovrà osservare, in ogni aspetto sostanziale, ogni legge e normativa applicabili incluse a titolo esemplificativo le leggi ed i regolamenti in materia amministrativa, fiscale e lavoristica che possano riguardare i propri beni o proprietà ovvero l'attività svolta. La Parte Finanziata comunicherà prontamente alla Parte Finanziatrice qualunque violazione di tali leggi e normative che possano pregiudicare la capacità della Parte Finanziata di adempiere le obbligazioni assunte in forza del Contratto e/o di svolgere la propria attività, e compirà prontamente ogni azione necessaria per sanare tale violazione informando prontamente la Parte Finanziatrice con riguardo all'esecuzione di tali attività.

10.2.3 Impegni di *compliance* e regolamentari

La Parte Finanziata, con esclusione di qualsiasi obbligo e responsabilità della Parte Finanziatrice, si obbliga a rispettare tutti gli adempimenti di natura regolamentare derivanti o connessi alla concessione dei Finanziamenti Beneficiario, anche tenendo conto della particolare natura della provvista utilizzata.

10.2.4 Pari Passu

Le obbligazioni di pagamento nascenti dal presente Contratto, finché non saranno state pienamente adempiute, non saranno subordinate o postergate agli obblighi assunti nei confronti di altri finanziatori.

10.2.5 Divieto di cessione

La Parte Finanziata non potrà in alcun modo cedere parzialmente e/o integralmente i diritti e/o gli obblighi derivanti dal presente Contratto e dai Finanziamenti Beneficiario e/o ad essi connessi.

10.2.6 Requisiti dei Finanziamenti Beneficiario

Ciascun Contratto di Finanziamento Beneficiario deve essere stipulato secondo il testo allegato alla Convenzione *sub* allegato (2) e in conformità alle modalità ivi previste.

10.2.7 Erogazione ai Beneficiari

La Parte Finanziata si impegna ad erogare, alla medesima Data di Erogazione e con valuta pari data, l'Erogazione ricevuta dalla Parte Finanziatrice ai Beneficiari e ad accreditare i relativi importi esclusivamente sui Conti Correnti Vincolati accesi dai Beneficiari presso la Parte Finanziata.

10.2.8 Codice Etico

La Parte Finanziata si impegna a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare in qualsiasi modo:

- (a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Parte Finanziatrice o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- (b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto; e
- (c) i collaboratori su base continuativa della Parte Finanziatrice,

a violare i principi specificati nel Codice Etico della Parte Finanziatrice.

11. EVENTI RILEVANTI

11.1 Eventi di Decadenza

11.1.1 Decadenza dal beneficio del termine

Si conviene espressamente che costituirà causa di decadenza della Parte Finanziata dal beneficio di ogni termine stabilito nel presente Contratto il verificarsi di qualsiasi circostanza di cui all'articolo 1186 del codice civile, con gli effetti di cui al successivo Articolo 11.1.3 (*Restituzione del Finanziamento*).

11.1.2 Efficacia della decadenza

La Parte Finanziatrice informerà la Parte Finanziata della propria intenzione di esercitare i diritti di cui all'Articolo 11.1.1 (*Decadenza dal beneficio del termine*) attraverso una comunicazione inviata alla Parte Finanziata con facsimile o raccomandata con avviso di ricevimento e la decadenza dal beneficio del termine del presente Contratto diventerà immediatamente efficace a partire dal ricevimento da parte della Parte Finanziata della comunicazione della Parte Finanziatrice.

11.1.3 Restituzione del Finanziamento

Alla data in cui la decadenza dal beneficio del termine diviene efficace ai sensi dell'Articolo 11.1.2 (*Efficacia della decadenza*):

- (a) il Finanziamento sarà immediatamente revocato e ogni importo messo a disposizione cancellato; e
- (b) la Parte Finanziata dovrà immediatamente rimborsare alla Parte Finanziatrice la porzione di Finanziamento non ancora rimborsato insieme agli interessi maturati e gli interessi di mora, fino al giorno dell'effettivo rimborso, oltre alle spese, costi e commissioni ed a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi del Contratto.

11.2 Eventi di Risoluzione

11.2.1 Risoluzione

Salvo ogni rimedio permesso ai sensi della legge applicabile e salvo quanto previsto al successivo Articolo 11.2.2 (*Efficacia della risoluzione*), il presente Contratto si risolverà di diritto, ad iniziativa e a discrezione della Parte Finanziatrice, ai sensi degli articoli 1454 e/o 1456 del codice civile, a seconda dei casi, con gli effetti di cui al successivo Articolo 11.2.2 (*Efficacia della risoluzione*) al verificarsi di una qualsiasi delle seguenti circostanze:

- (a) la Parte Finanziata non adempia puntualmente al pagamento di qualsiasi somma dalla stessa dovuta ai sensi del presente Contratto, nel tempo e nei termini, nella valuta e nel modo specificato nel presente Contratto a meno che tale inadempimento non sia rimediato nei 10 (dieci) Giorni Lavorativi successivi alla data in cui la relativa obbligazione avrebbe dovuto essere adempiuta;
- (b) il Finanziamento venga utilizzato dalla Parte Finanziata in tutto o in parte, per uno scopo diverso da quello indicato all'Articolo 2.2 (*Scopo*) del presente Contratto;
- (c) in qualsiasi momento un qualunque obbligo di cui agli Articoli 9 (*Obblighi di Informazione*) e 10 (*Obblighi della Parte Finanziata*) non sia adempiuto dalla Parte Finanziata a meno che, ove rimediabile, tale inadempimento sia stato rimediato entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla data in cui si è verificato.

11.2.2 Efficacia della risoluzione

La Parte Finanziatrice informerà la Parte Finanziata circa la propria intenzione di esercitare la facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi dell'Articolo 11.2.1 (*Risoluzione*) mediante una comunicazione inviata alla Parte Finanziata con facsimile o raccomandata con avviso di ricevimento. La risoluzione del presente Contratto avrà effetto immediato.

11.2.3 Restituzione del Finanziamento

Alla data in cui la risoluzione diviene efficace ai sensi dell'Articolo 11.2.2 (*Efficacia della risoluzione*):

- (a) il Finanziamento sarà immediatamente revocato e ogni importo messo a disposizione cancellato; e
- (b) la Parte Finanziata dovrà immediatamente rimborsare alla Parte Finanziatrice la porzione di Finanziamento non ancora rimborsata insieme agli interessi maturati e gli interessi di mora, fino al giorno dell'effettivo rimborso, oltre alle spese, costi e commissioni ed a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi del Contratto salvo ogni maggior danno.

11.3 Eventi di Recesso

11.3.1 Recesso

Senza pregiudizio alcuno per la configurabilità degli stessi come Eventi di Decadenza ovvero Eventi di Risoluzione ai sensi degli Articoli 11.1 (*Eventi di Decadenza*) e 11.2 (*Eventi di Risoluzione*) che precedono, e fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 11.3.2 (*Efficacia del Recesso*), si conviene

espressamente che la Parte Finanziatrice potrà recedere dal presente Contratto ai sensi degli articoli 1373 e 1845 del codice civile, con le conseguenze previste all'Articolo 11.3.3 (*Restituzione del Finanziamento*):

- (a) al verificarsi di una qualsiasi delle circostanze descritte negli Articoli 11.1.1 (*Decadenza dal beneficio del termine*) e 11.2.1 (*Risoluzione*) che precedono;
- (b) nel caso in cui una qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie rese o da ritenersi espressamente reiterate da parte della Parte Finanziata nel presente Contratto o in qualsiasi Allegato o altro documento, certificato o dichiarazione da essa consegnato ai sensi del Contratto sia stata o risulti essere stata non completa, non veritiera, imprecisa, inesatta o fuorviante nel momento in cui è stata resa o considerata ripetuta e ciò pregiudichi le ragioni di credito della Parte Finanziatrice secondo il ragionevole giudizio della stessa, a meno che, ove rimediabile, tale violazione sia stata rimediata entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla data in cui tale violazione si è verificata;
- (c) nel caso in cui una qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie rese o da ritenersi espressamente reiterate da parte della Parte Finanziata ai sensi degli Articoli 8.1.7 (*D.Lgs. 231/2001*) e 8.1.8 (*Codice Etico della Parte Finanziatrice*) sia stata o risulti essere stata non completa, non veritiera, imprecisa, inesatta o fuorviante nel momento in cui è stata resa o considerata ripetuta.

Le Parti convengono espressamente che il verificarsi di una qualsiasi di tali circostanze si qualifica come giusta causa ai fini degli articoli 1373 e 1845 del codice civile, fermo restando che la Parte Finanziata rinuncia, sin da ora, a qualsiasi difesa o diritto a tale riguardo.

11.3.2 Efficacia del recesso

La Parte Finanziatrice informerà la Parte Finanziata circa la propria intenzione di esercitare la facoltà di recedere dal presente Contratto ai sensi dell'Articolo 11.3.1 (*Recesso*) mediante una comunicazione inviata alla Parte Finanziata con facsimile o raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso dal presente Contratto avrà effetto a decorrere dal 5° (quinto) Giorno Lavorativo successivo alla data di ricevimento da parte della Parte Finanziata della comunicazione della Parte Finanziatrice.

11.3.3 Restituzione del Finanziamento

Alla data in cui il recesso diviene efficace ai sensi dell'Articolo 11.3.2 (*Efficacia del Recesso*):

- (a) il Finanziamento sarà immediatamente revocato e ogni importo messo a disposizione cancellato; e
- (b) la Parte Finanziata dovrà immediatamente rimborsare alla Parte Finanziatrice la porzione di Finanziamento non ancora rimborsato insieme agli interessi maturati e agli interessi di mora, fino al giorno dell'effettivo rimborso, oltre alle spese, costi e commissioni ed a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi del Contratto.

12. PAGAMENTI

12.1 Modalità dei pagamenti

Tutti i pagamenti dovuti dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice in adempimento del presente Contratto dovranno essere effettuati in Euro mediante bonifico bancario con regolamento entro la data prevista in Contratto sul conto corrente intestato alla Parte Finanziatrice (IBAN IT27Z076020320000000029814). La Parte Finanziatrice ha la facoltà di variare detto conto in qualsiasi momento dandone comunicazione alla Parte Finanziata con un preavviso di almeno 7 (sette) Giorni Lavorativi. La Parte Finanziatrice avrà il diritto di rifiutare pagamenti effettuati da terzi. Resta inteso che tutti i pagamenti effettuati in favore della Parte Finanziatrice ai sensi del presente Contratto dovranno indicare nella relativa causale gli estremi del presente Contratto e della Parte Finanziata.

12.2 Compensazione

Tutti i pagamenti dovuti dalla Parte Finanziata ai sensi del Contratto saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente escluso per la Parte Finanziata di procedere a compensare suoi debiti con qualunque credito da essa vantato nei confronti della Parte Finanziatrice a qualsiasi titolo.

12.3 Contestazioni

La Parte Finanziata dovrà effettuare puntualmente i pagamenti previsti dal Contratto per il loro intero ammontare indipendentemente da qualsiasi controversia, anche giudiziale, che possa essere insorta tra la Parte Finanziatrice e la Parte Finanziata o da qualsiasi contestazione che possa essere stata sollevata dalla Parte Finanziata.

13. DISPOSIZIONI VARIE

13.1 Solidarietà nei rapporti obbligatori

Le obbligazioni derivanti dal presente Contratto sono assunte dalla Parte Finanziata con la clausola della solidarietà e della indivisibilità nei riguardi dei suoi successori e aventi causa, che saranno tutti soggetti ai mezzi di esecuzione previsti dalla Legge.

13.2 Beneficio del Contratto

Il presente Contratto è valido e vincolante e crea e creerà diritti e obblighi a favore delle Parti e dei loro successori, cessionari o aventi causa a qualunque titolo.

13.3 Termine essenziale

I termini previsti nel presente Contratto sono da considerarsi essenziali sia con riferimento alle date ed ai periodi di tempo ivi menzionati, sia con riferimento alle date ed ai periodi di tempo che possono essere modificati ai sensi del presente Contratto o da accordi scritti intervenuti tra le Parti.

13.4 Modifiche e tolleranze

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6.8 della Convenzione, il presente Contratto può essere modificato soltanto previo atto sottoscritto da persone che abbiano i necessari poteri di rappresentanza delle Parti. Pertanto qualunque eventuale tolleranza, anche reiterata, di inadempimenti o ritardati adempimenti del medesimo o di diversi obblighi contrattuali non potrà in alcun modo essere interpretata come tacita modifica dei patti corrispondenti.

13.5 Prova del credito

Gli estratti conto, le registrazioni ed in genere le risultanze contabili della Parte Finanziatrice costituiranno sempre piena prova in qualsiasi sede ed ad ogni effetto dei crediti vantati dalla Parte Finanziatrice verso la Parte Finanziata in dipendenza del presente Contratto.

13.6 Invalidità parziale

La circostanza che, in qualsiasi momento, una o più delle disposizioni del presente Contratto risulti o divenga illecita, invalida o non azionabile non pregiudicherà la liceità, validità ed azionabilità delle rimanenti disposizioni del presente Contratto, nei limiti consentiti dalla legge applicabile.

13.7 Riservatezza

Ciascuna delle Parti si impegna a mantenere il più stretto riserbo sulle informazioni di carattere riservato di cui venga a conoscenza in dipendenza della conclusione o esecuzione del presente Contratto e delle operazioni in esso contemplate, salvo che tali informazioni siano o divengano di pubblico dominio ovvero la loro divulgazione sia necessaria in base a disposizioni di legge o di regolamento, o per ordine di autorità amministrativa o giudiziaria. Resta ferma comunque la facoltà della Parte Finanziatrice di portare a conoscenza della competente autorità di vigilanza e/o di controllo quelle informazioni relative alla Parte

Finanziata che la Parte Finanziatrice consideri necessarie. La Parte Finanziatrice si asterrà da utilizzare le informazioni ricevute in connessione con il presente Contratto per svolgere attività che possano ledere gravemente gli interessi commerciali della Parte Finanziata.

13.8 Indennizzo

La Parte Finanziata manterrà la Parte Finanziatrice indenne e manlevata in relazione ad ogni azione, rivendicazione, richiesta o responsabilità rispettivamente intentata, avanzata nei confronti delle medesime o ad esse ascritta, nonché in relazione ad ogni perdita, danno o costo (ivi incluse le competenze dei legali, degli altri eventuali professionisti e le altre spese sostenute per la difesa di ogni richiesta, procedimento od azione) da esse subiti, a causa del mancato adempimento da parte della Parte Finanziata di uno qualsiasi degli obblighi su di essa gravanti in base al Contratto, ovvero a causa della non veridicità o dell'inesattezza delle dichiarazioni e garanzie da essa rese nel presente Contratto. Resta inteso che la Parte Finanziatrice dovrà informare la Parte Finanziata in merito ad ogni azione, rivendicazione e/o richiesta avanzata nei confronti della Parte Finanziatrice in relazione al presente Contratto previa assunzione di impegno di riservatezza da parte della Parte Finanziata.

13.9 Rinuncia a diritti e/o facoltà

Ogni rinuncia di un diritto e/o di facoltà effettuata ai sensi del presente Contratto e riferita ad uno o più eventi o clausole dovrà essere effettuata per iscritto e sarà efficace esclusivamente riguardo a tali eventi o clausole, non potendo in alcun modo essere estesa ad altri eventi o clausole o alle medesime clausole in relazione ad eventi diversi.

13.10 Divulgazione di informazioni

In relazione al presente Contratto e ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, la Parte Finanziata prende atto e consente, ai sensi degli articoli 11 e 20 di tale legge (e/o dell'analoga normativa di volta in volta vigente in materia di privacy) che i dati personali forniti o direttamente acquisiti dalla Parte Finanziatrice formino oggetto, nel rispetto della legge, di trattamento al fine di ottemperare ad obblighi di legge ovvero per adempiere a quanto disposto dagli organi di vigilanza del sistema bancario e finanziario.

13.11 Comunicazioni

Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e, salvo che non sia stabilito altrimenti nel presente Contratto, potrà essere effettuata per raccomandata A.R. o telefax. Resta inteso che le comunicazioni, ai sensi del presente Contratto, dovranno essere effettuate in via esclusiva rispettivamente dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice e da quest'ultima alla Parte Finanziata. Le comunicazioni dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi o a quelli successivamente indicati per iscritto a seconda dei casi dalla Parte Finanziatrice ovvero dalla Parte Finanziata:

Per la Parte Finanziata:

[•]

[Via / Piazza] [•]

[•]

Fax: [•]

All'attenzione di: [•]

Per la Parte Finanziatrice:

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

Fax +39 06 42214634/ 06 42214943

All'attenzione di: Area Supporto all'Economia - Servizio PMI, Territorio e Ambiente.

Ogni comunicazione ai sensi del presente Contratto sarà considerata come effettuata al momento del ricevimento agli indirizzi sopra indicati purché tale comunicazione venga effettuata tra le ore 9.00 e le ore 17.00 di un Giorno Lavorativo, in caso contrario considerandosi effettuata il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

13.12 Ruolo dell'Agente di Calcolo

Ai sensi del presente Contratto CDP agisce in qualità di Agente di Calcolo, con il compito di effettuare, in via esclusiva, tutti i calcoli e le determinazioni relative ad importi, prezzi, corrispettivi e date ai sensi del Contratto.

14. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

14.1 Legge applicabile

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana e dovrà essere interpretato ai sensi della medesima.

14.2 Foro competente

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, validità, esecuzione del o comunque derivante dal presente Contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma, ferme le competenze inderogabilmente stabilite dal codice di procedura civile per i provvedimenti cautelari ed esecutivi.

Se siete d'accordo sul contenuto del presente accordo, Vi preghiamo di confermarcelo inviandoci la Lettera di Accettazione da Voi debitamente sottoscritta, in segno di integrale accettazione e anticipandocela via telefax ai sensi di quanto previsto nella Convenzione entro e non oltre il 12 febbraio 2014. La presente proposta costituisce proposta irrevocabile ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1329 del codice civile.

Distinti saluti

[•] [La Banca]

La Parte Finanziata dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, secondo comma del codice civile, le seguenti clausole contenute nel presente Contratto:

- 1) Articolo 2.2 (*Scopo*);
- 2) Articolo 3 (*Condizioni Sospensive*);
- 3) Articolo 4 (*Erogazione del Finanziamento*);
- 4) Articolo 6.2 (*Divieto di Rimborso Anticipato Facoltativo*);
- 5) Articolo 6.3 (*Rimborso anticipato obbligatorio*);
- 6) Articolo 6.5 (*Imputazione dei rimborsi*);
- 7) Articolo 7 (*Trattamento Fiscale, spese e costi*);
- 8) Articolo 10 (*Obblighi della Parte Finanziata*);
- 9) Articolo 11 (*Eventi Rilevanti*);
- 10) Articolo 12 (*Pagamenti*);
- 11) Articolo 13.8 (*Indennizzo*);
- 12) Articolo 14.2 (*Foro Competente*).

[•] [La Parte Finanziata]

ALLEGATO 1 AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

RICHIESTA DI UTILIZZO BANCA

[su carta intestata della Banca]

Spett.le

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

Fax +39 06 42214634/ 06 42214943

All'attenzione di: Area Supporto all'Economia – Servizio PMI, Territorio e Ambiente

[Luogo], [Data]

Oggetto: Richiesta di Utilizzo Banca

Parte Finanziata

Denominazione: [•]

Codice Fiscale: [•]

Codice ABI: [•]

Codice ABI Gruppo: [•]

Responsabile autorizzato a sottoscrivere la presente Richiesta di Utilizzo Banca: [•] [indicare nome, cognome e qualifica]

Estremi dell'autorizzazione: [•]

La presente costituisce una Richiesta di Utilizzo Banca ai sensi della proposta di contratto di finanziamento (il "**Contratto di Finanziamento**") da noi inviatavi unitamente alla presente. I termini indicati con iniziale maiuscola nella presente Richiesta di Utilizzo Banca hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento. La presente Richiesta di Utilizzo Banca è irrevocabile.

Dati della Richiesta di Utilizzo Banca

Data di Erogazione: 14 febbraio 2014

Importo dell'Erogazione, pari all'importo totale dei Tributi: Euro [•]

L'Erogazione dovrà essere regolata sul conto corrente della Parte Finanziata indicato nel Contratto di Finanziamento. Cassa depositi e prestiti S.p.A. è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dall'accredito dell'importo su detto conto corrente anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1269 del codice civile. La Parte Finanziata dichiara che, alla data odierna e alla Data di Erogazione le dichiarazioni e garanzie rese ai sensi dell'articolo 8 del Contratto di Finanziamento sono e saranno vere, accurate, corrette e complete e non si è verificato, né potrà verificarsi, alcun Evento Rilevante, e che, per effetto dell'Erogazione qui richiesta, nessun Evento Rilevante si è verificato o potrà verificarsi.

Distinti saluti

[Banca]

[Firma]

[Nome e Qualifica]

ALLEGATO 2 AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

MODELLO DI LETTERA DI ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

[su carta intestata di CDP]

POSIZIONE [•] (*)

Spett.le

[•] [denominazione e indirizzo della Banca]

Fax: [•]

Alla cortese attenzione di: [•]

Anticipata via telefax

Roma, [data]

Oggetto: Lettera di Accettazione

Egregi Signori,

facciamo riferimento alla Vostra proposta di contratto di finanziamento datata [•] (la "**Proposta di Contratto di Finanziamento**") relativa alla stipula di un contratto di finanziamento (il "**Contratto di Finanziamento**") tra la scrivente Cassa depositi e prestiti S.p.A. ("**CDP**"), in qualità di parte finanziatrice e [•] [inserire denominazione della Banca] (la "**Parte Finanziata**"), in qualità di parte finanziata, da stipularsi ai sensi della convenzione sottoscritta in data 17 gennaio 2014 tra CDP e l'Associazione Bancaria Italiana (la "**Convenzione**").

Con la presente Lettera di Accettazione (come definita nella Convenzione), Vi comunichiamo la nostra integrale accettazione dei termini e delle condizioni del Contratto di Finanziamento, così come previsti nella Proposta di Contratto di Finanziamento.

In conseguenza di quanto precede, in applicazione di quanto previsto all'articolo 4.4 della Convenzione, il Contratto di Finanziamento si considera ad ogni effetto perfezionato a partire dal momento in cui la Parte Finanziata abbia ricevuto la presente Lettera di Accettazione a mezzo telefax.

Cordiali saluti,

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

[Nome]

[Qualifica]

(*) numero identificativo assegnato da CDP al Contratto di Finanziamento

ALLEGATO 3 AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

MODELLO DI DICHIARAZIONE

[su carta intestata della Banca]

Spett.le
Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Via Goito, 4
00185 Roma
Fax +39 06 42214634/ 06 42214943
All'attenzione di: Area Supporto all'Economia - Servizio PMI, Territorio e Ambiente

[Luogo], [Data]

Oggetto: dichiarazione della Banca

Egregi Signori,

facciamo riferimento alla nostra proposta di contratto di finanziamento (il "**Contratto di Finanziamento**") inviati unitamente alla presente dichiarazione. Ai sensi dell'articolo 2.4.1 del Contratto di Finanziamento si allega e, ove specificato, dichiara quanto segue:

- [si allega copia dell'atto costitutivo della Banca corredato della dichiarazione del legale rappresentante di conformità all'originale] [OPPURE] [l'atto costitutivo della Banca è stato già consegnato a Cassa depositi e prestiti S.p.A. (nel prosieguo, "CDP") in data [•] e si attesta che da tale data non è intervenuta alcuna modifica del medesimo documento];
- [si allega copia dello statuto della Banca corredato della dichiarazione del legale rappresentante di conformità all'originale] [OPPURE] [lo statuto della Banca è stato già consegnato a CDP in data [•] e si attesta che da tale data non è intervenuta alcuna modifica del medesimo documento];
- [si allega la documentazione attestante i poteri e le capacità della Banca di stipulare il Contratto di Finanziamento ed in particolare [•] [indicare estremi e data dell'atto – ad esempio, delibera n. [•] del [•]] di cui si attesta la vigenza e la conformità all'originale e si specifica che l'atto summenzionato non è stato modificato e/o impugnato e/o revocato] [OPPURE] [si attesta che in data la Banca ha trasmesso a CDP [•] [indicare estremi e data dell'atto – ad esempio, delibera n. [•] del [•]], ai cui sensi la Banca ha i poteri e le capacità di stipulare il Contratto di Finanziamento e che, rispetto a tale data, l'atto summenzionato è ancora in vigore e non è stato modificato e/o impugnato e/o revocato];
- [si allega certificato camerale, aggiornato alla data del [•] [inserire una data non anteriore a 45 giorni precedenti alla data della presente comunicazione], con dicitura di vigenza e attestante l'assenza di procedure concorsuali in capo alla Banca] [OPPURE] [si attesta che il certificato camerale relativo all'assenza di procedure concorsuali in capo alla Banca alla data del [•] [inserire una data non anteriore a 45 giorni precedenti alla data della presente comunicazione] è stato consegnato a CDP in data [•] e che, da tale data, non sono intervenuti cambiamenti nella situazione della Banca];
- si comunica che le persone autorizzate a sottoscrivere il Contratto di Finanziamento sono [il dott. [•] e il dott. [•].] e [si allega copia del documento di identità e del codice fiscale [del / dei] soggett[o/i] sopra indicat[o/i]] [OPPURE] [i cui documenti di identità e codice fiscale sono stati trasmessi a CDP in data [•] e si attesta che tali documenti sono ancora in corso di validità];
- si comunica che le persone autorizzate a richiedere l'Erogazione sono [il dott. [•] e il dott. [•].] e [si allega copia del documento di identità e del codice fiscale [del / dei] soggett[o/i] sopra indicat[o/i]] [OPPURE] [i cui documenti di identità e codice fiscale sono stati trasmessi a CDP in data [•] e si attesta che tali documenti sono ancora in corso di validità];
- infine, si dichiara che le Istruttorie relative ai Contratti di Finanziamento Beneficiario sono state completate con esito positivo.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse utile o necessario in merito a detta documentazione, nonché per le integrazioni che CDP vorrà domandare in merito alla stessa.

Distinti saluti

[Banca]

[Firma]

[Nome e Qualifica]

ALLEGATO (2) ALLA CONVENZIONE

MODELLO DI CONTRATTO DI FINANZIAMENTO BENEFICIARIO (PROPOSTA)

[Banca]

[indirizzo],

alla cortese attenzione di: [•]

[luogo], [data]

Egregi Signori,

facciamo seguito ai colloqui e agli accordi intercorsi, per formularVi qui di seguito la nostra proposta irrevocabile di:

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

Tra

[compilare/integrare, a seconda dei casi, i seguenti campi]

[•] [nome e cognome], nato a [•], il [•] e residente in [•], via/piazza [•], C.F. [•],

[•] [nome e cognome], in qualità di [•] [indicare la carica], con sede legale in [•], Via/ Piazza [•], C.F. e partita IVA [•] ed iscrizione nel Registro delle Imprese di [•] n. [•],

in qualità di [barrare la/le casella/e di interesse]:

persona fisica, anche in qualità di sostituto d'imposta, che ha subito danni e che, alla data del 18 dicembre 2013, aveva la residenza ovvero la sede operativa nei Territori (come di seguito definiti);

soggetto, anche in qualità di sostituto d'imposta, diverso da una persona fisica, che ha subito danni e che, alla data del 18 novembre 2013, aveva la sede legale o la sede operativa nei Territori (come di seguito definiti);

(di seguito, il "**Beneficiario**" o il "**Prenditore**")

e

[•] una banca, con sede legale in [•], [•], capitale sociale pari ad Euro [•], iscritta al Registro delle Imprese [•], Codice Fiscale e Partita IVA n. [•] iscritta all'Albo delle Banche [e appartenente al gruppo Bancario [•], iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. [•]], in qualità di parte finanziatrice (nel prosieguo, la "**Banca**" o la "**Parte Finanziatrice**").

(La Banca e il Beneficiario, collettivamente di seguito le "**Parti**" e ciascuna una "**Parte**")

PREMESSO CHE:

(A) a seguito degli eccezionali eventi metereologici del novembre 2013 che hanno interessato i territori dei comuni della Regione Sardegna, l'articolo 7, comma 2 del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 151 (il "**Decreto Legge**") ha stabilito che i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 7, comma 1 del Decreto Legge, possono contrarre finanziamenti assistiti da garanzia dello Stato, fino ad un massimo di Euro 90.000.000,00 (novantamilioni/00) ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a) secondo periodo, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni, al fine di concedere ai soggetti ricompresi nell'ambito di applicazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 2013, n. 283, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2013, n. 300 (il "**Decreto MEF**"), finanziamenti della durata massima di due anni, anch'essi assistiti da garanzia dello Stato, finalizzati a finanziare il pagamento da parte dei soggetti richiedenti dei tributi sospesi ai sensi del Decreto MEF;

(B) l'articolo 7, comma 6 del Decreto Legge ha stabilito che gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui all'articolo

7, comma 2 del Decreto Legge mediante un credito di imposta (il "**Credito d'Imposta**") di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il Credito d'Imposta è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione di limiti di importo, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La quota capitale è restituita dai soggetti finanziati di cui all'articolo 7, comma 2 del Decreto Legge a partire dal 1° luglio 2014 secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento;

- (C) l'articolo 7, comma 11, del Decreto Legge ha previsto che i finanziamenti agevolati di cui al comma 2 del medesimo articolo 7 del Decreto Legge sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. A tal fine, il Commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 122 del 20 novembre 2013 verifica l'assenza di sovracompenzazioni dei danni subiti per effetto degli eventi alluvionali del novembre 2013, tenendo anche conto degli eventuali indennizzi assicurativi, istituendo e curando la tenuta e l'aggiornamento di un registro di tutti gli aiuti concessi a ciascun soggetto che eserciti attività economica per la compensazione dei danni causati dai medesimi eventi alluvionali;
- (D) con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate in data 17 gennaio 2014 (il "**Provvedimento**"), è stato approvato il modello di cui all'articolo 7, commi 5 e 7 del Decreto Legge (il "**Modello**");
- (E) ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Decreto Legge, il Ministro dell'economia e delle finanze disciplina con proprio decreto la concessione delle garanzie dello Stato di cui alla premessa (A), e ne definisce i criteri e le modalità di operatività (il "**Decreto Garanzia**");
- (F) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 2 del Decreto Legge, CDP e l'Associazione Bancaria Italiana, con sede in Roma, Piazza del Gesù n. 49, hanno sottoscritto in data 17 gennaio 2014 una convenzione (di seguito, la "**Convenzione**") con la quale sono state definite le linee guida e le regole applicative sulla base delle quali CDP utilizzerà il Plafond (come di seguito definito) per i fini di cui al Decreto Legge descritti nell'articolo 7, comma 2 del medesimo Decreto Legge, ed in particolare la stipula dei Contratti di Finanziamento (come definiti nella Convenzione) con le Banche (come definite nella Convenzione), al fine di fornire a queste ultime la provvista per la concessione dei Finanziamenti Beneficiario (come definiti nella Convenzione);
- (G) il Beneficiario ha richiesto alla Banca la concessione di un Finanziamento (come di seguito definito) per i fini di cui all'Articolo 2.3 (*Scopo*) del presente Contratto (come di seguito definito);
- (H) la Banca, in virtù di quanto previsto ai sensi della Convenzione, è disposta a concedere al Beneficiario il Finanziamento (come di seguito definito) richiesto ai termini ed alle condizioni qui di seguito specificate.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

1. PREMESSE, ALLEGATI, DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE

- 1.1** Le Premesse e gli Allegati al presente Contratto formano parte integrante e sostanziale del medesimo.
- 1.2** Oltre ai termini definiti nelle Premesse o altrove nel presente Contratto, i termini sotto elencati hanno il significato per ciascuno di essi qui di seguito indicato:

"**Conto Corrente Vincolato**" indica il conto corrente bancario infruttifero acceso dal Beneficiario presso la Banca con IBAN [•], sul quale verrà erogato ciascun importo a valere sul Finanziamento.

"**Contratto**" indica il presente contratto di finanziamento, le sue Premesse ed ogni suo Allegato, così come eventualmente modificati e/o integrati per effetto di accordi modificativi.

"**Contratto di Finanziamento CDP/Banca**" indica il contratto di finanziamento che potrà essere stipulato tra la Banca e CDP, al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 3 della Convenzione, ed avente ad oggetto l'erogazione del Finanziamento CDP/Banca, che costituisce la provvista necessaria alla Banca per l'erogazione del Finanziamento.

“**Data di Erogazione**” indica il 14 febbraio 2014.

“**Data/e di Pagamento**” indica (a) il giorno 31 dicembre e 30 giugno di ciascun anno solare (ovvero, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo), in cui dovrà essere rimborsata (i) per tutto il Periodo di Ammortamento, ciascuna rata di capitale a valere sul Finanziamento e ciascuna rata di capitale a valere sui Finanziamenti Beneficiario e (ii) per tutto il Periodo di Pagamento Interessi, ciascuna rata di interessi a valere sul Finanziamento e (b) il 30 aprile 2014, in cui dovranno essere rimborsate le Giacenze Finali. Resta inteso che l'ultima Data di Pagamento coinciderà (i) per la rata di capitale con la Data di Scadenza Finale Pagamento Capitale; e (ii) per la rata di interessi con la Data di Scadenza Finale Pagamento Interessi;

“**Data di Scadenza Finale Pagamento Capitale**” indica il 30 giugno 2016.

“**Data di Scadenza Finale Pagamento Interessi**” indica il 31 dicembre 2014.

“**Documenti per l'Istruttoria**” indica il modello di cui all'Allegato 2 (*Modello di Autocertificazione del Beneficiario*) e tutti i documenti che ai sensi dell'articolo 7, comma 5 del Decreto Legge, devono essere consegnati dal Beneficiario alla Banca per poter accedere al Finanziamento, come elencati nel predetto modello di cui all'Allegato 2 (*Modello di Autocertificazione del Beneficiario*).

“**Erogazione**” indica l'erogazione di somme a valere sul presente Contratto, restando inteso che le somme così erogate saranno da utilizzarsi in conformità all'Articolo 2.2 (*Scopo*) del presente Contratto.

“**Evento di Decadenza**” indica uno qualsiasi degli eventi di cui all'Articolo 9.1.1 (*Decadenza dal beneficio del termine*).

“**Evento di Recesso**” indica uno qualsiasi degli eventi di cui all'Articolo 9.3.1 (*Recesso*).

“**Evento di Risoluzione**” indica uno qualsiasi degli eventi di cui all'Articolo 9.2.1 (*Risoluzione*).

“**Evento Rilevante**” indica un Evento di Decadenza, un Evento di Recesso o un Evento di Risoluzione.

“**Finanziamenti CDP**” indica ciascuno dei finanziamenti erogabili da CDP alle banche (come meglio individuate nella Convenzione) ai sensi della Convenzione.

“**Finanziamento CDP/Banca**” indica il finanziamento concesso da CDP alla Banca ai sensi del Contratto di Finanziamento CDP/Banca.

“**Finanziamento**” ha il significato di cui all'Articolo 2.1 (*Concessione ed erogazione del Finanziamento*).

“**Garanzia Finanziamento Beneficiario**” indica la garanzia dello Stato di cui all'articolo 7, comma 2 del Decreto Legge, come concessa e regolata dal Decreto Garanzia, che garantisce alla Banca il rimborso integrale da parte del Beneficiario del presente Finanziamento nonché delle spese di gestione strettamente necessarie.

“**Giorno Lavorativo**” indica qualsiasi giorno TARGET nei mercati finanziari in cui le banche operanti sulla piazza di Roma sono aperte per l'esercizio della loro normale attività.

“**Importo Massimo Individuale**” indica l'ammontare massimo erogabile dalla Banca al Beneficiario ai sensi del presente Contratto, pari alla somma degli importi risultanti dal Modello presentato dal Beneficiario all'Agenzia delle Entrate ai sensi del Provvedimento. Resta inteso che, nel caso di titolari di reddito d'impresa, ove il Beneficiario abbia attestato, nel modello di cui all'Allegato 2 (*Modello di Autocertificazione del Beneficiario*), di non aver subito danni in relazione all'attività d'impresa, il Finanziamento potrà essere concesso esclusivamente per il pagamento dei Tributi diversi da quelli dovuti in relazione all'attività d'impresa.

“**Istruttoria**” indica il controllo di completezza documentale effettuato dalla Banca in relazione ai Documenti per l'Istruttoria, prodromico alla conclusione del presente Contratto. Il controllo di completezza

documentale non comporta responsabilità per la Banca in merito alla veridicità dei contenuti dei documenti ricevuti dal Beneficiario.

“**Limite Annuale**” indica, ai sensi dell'articolo 7, comma 10 del Decreto Legge, l'autorizzazione di spesa massima sul Bilancio dello Stato di Euro 3.200.000,00 (tre milioni duecentomila/00) per l'anno 2014, ovvero il diverso minor importo che fosse formalmente comunicato a CDP dal Ministero dell'economia e delle finanze.

“**Periodo di Ammortamento**” indica il periodo decorrente dalla Data di Erogazione (esclusa) alla Data di Scadenza Finale Pagamento Capitale (inclusa).

“**Periodo di Interessi**” indica ciascun periodo di interessi semestrale decorrente dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre (estremi inclusi) di ciascun anno fino al 30 giugno 2016, restando inteso che il primo periodo di interessi decorrerà dalla Data di Erogazione (esclusa) al 30 giugno 2014 (incluso).

“**Periodo di Pagamento Interessi**” indica, con riferimento a ciascun ammontare erogato a valere sul Finanziamento, il periodo decorrente dalla Data di Erogazione (esclusa) alla Data di Scadenza Finale Pagamento Interessi (inclusa).

“**Plafond**” indica Euro 90.000.000,00 (novantamiliardi/00) ovvero il diverso minor importo che garantisca il rispetto del Limite Annuale.

“**Procedure Concorsuali**” indica (i) il fallimento, l'amministrazione straordinaria, il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione dei debiti e i piani attestati e qualunque altra procedura concorsuale applicabile al Beneficiario e (ii) le altre procedure anche previste da normative estere aventi finalità e/o effetti analoghi alle procedure previste nel precedente punto (i).

“**Richiesta di Utilizzo Beneficiario**” indica il documento, sostanzialmente nella forma di cui all'Allegato 1 (*Richiesta di Utilizzo Beneficiario*), che dovrà essere consegnato dal Beneficiario alla Banca contestualmente alla proposta del presente Contratto (di cui formerà parte integrante e sostanziale).

“**Tasso di Interesse**” indica il tasso fisso applicabile per il calcolo degli interessi sull'Erogazione effettuata a valere sul presente Contratto, pari al Tasso di Riferimento.

“**Tasso di Riferimento**” indica il tasso determinato dalla Banca e che sarà pari, per ciascun Periodo di Interessi, al tasso di riferimento applicabile al Finanziamento CDP/Banca, come calcolato da CDP ai sensi della definizione di “Tasso di Riferimento” contenuta nella Convenzione, che il Beneficiario dichiara di ben conoscere.

“**Territori**” indica i territori dei comuni della Regione Sardegna individuati ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del Decreto Legge.

“**Tributi**” indica con riferimento al Beneficiario, tutti gli importi dovuti per il pagamento dei tributi, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 18 novembre 2013 e il 20 dicembre 2013, il cui obbligo di versamento è stato sospeso ai sensi del Decreto MEF.

1.3 Salvo sia diversamente indicato nel presente Contratto ogni riferimento a:

“**Banca**”, “**Parte Finanziatrice**”, “**Beneficiario**” o “**Prenditore**” sarà interpretato in modo da includere i relativi successori, aventi causa e cessionari;

“**Allegato**” sarà interpretato come un riferimento ad un allegato al presente Contratto;

“**Paragrafo**” e/o “**Articolo**” sarà interpretato come un riferimento ad un paragrafo e/o articolo del presente Contratto;

“**autorità**” indica qualsiasi autorità e/o ente internazionale, sopra nazionale, nazionale, locale, legislativa, normativa, giurisdizionale, amministrativa, pubblica, privata, indipendente avente, in virtù di legge, potere, giurisdizione, competenza sulla Banca e/o sul Beneficiario;

“**autorizzazione**” indica anche qualsiasi autorizzazione, concessione, consenso, esenzione, registrazione, licenza, nulla osta, ordine, permesso (e i riferimenti all’ottenimento di un’“autorizzazione” devono essere interpretati conformemente), emesso o da emettere da parte di qualsiasi autorità o Ente;

“**debito**” sarà interpretato in modo da includere qualsiasi obbligazione, ancorché condizionata ovvero non ancora liquida ed esigibile, che comporti il pagamento di somme di denaro;

“**imposta**” sarà interpretato in modo da includere qualsiasi imposta (compresa l’IVA), tassa, tributo, ritenuta od onere di natura analoga, inclusi gli interessi e le penalità conseguenti al mancato o ritardato pagamento delle stesse;

“**mese**” costituirà un riferimento ad un periodo che inizia in un certo giorno di un mese di calendario e che termina il giorno numericamente corrispondente del mese di calendario successivo (escluso) o, se tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo, fermo restando in ogni caso il disposto dell’ultimo comma dell’articolo 2963 del codice civile;

“**persistente**” sarà interpretato, in relazione ad un Evento Rilevante, come un riferimento ad un Evento Rilevante che non sia stato oggetto di rinuncia da parte della Banca o non sia stato sanato dal Beneficiario conformemente a quanto previsto nel presente Contratto.

- 1.4** Nel presente Contratto ogni riferimento a costi, oneri, spese, corrispettivi ed ogni altra somma o ammontare dovrà intendersi come un riferimento anche all’IVA eventualmente applicabile su detti costi, oneri, spese, corrispettivi e ammontari, restando inteso che gli stessi saranno indicati al netto di detta imposta.
- 1.5** Qualsiasi riferimento ad un genere includerà anche l’altro genere, l’uso di parole al singolare includerà anche il plurale e viceversa, salvo che non sia diversamente specificato.
- 1.6** Lista degli allegati (l’/gli “**Allegato/i**”) al presente Contratto:
- Allegato 1 (*Richiesta di Utilizzo Beneficiario*);
 - Allegato 2 (*Modello di Autocertificazione del Beneficiario*)
 - Allegato 3 (*Documento di Sintesi*).

2. IL FINANZIAMENTO

2.1 Concessione ed erogazione del Finanziamento

Con il presente Contratto, la Banca concede al Beneficiario, che accetta, un finanziamento di durata pari a 24 mesi, di importo pari ad Euro [•] (il “**Finanziamento**”) secondo i termini e le condizioni previste nel presente Contratto ed in conformità con quanto previsto dalla Convenzione.

2.2 Scopo

2.2.1 Il Finanziamento concesso dalla Parte Finanziatrice ai sensi del presente Contratto dovrà essere utilizzato dal Prenditore esclusivamente per il pagamento dei Tributi.

2.2.2 A tal fine, il Prenditore rilascerà tempestivamente alla Banca istruzioni irrevocabili di pagamento, affinché quest’ultima possa provvedere direttamente al pagamento dei Tributi, procedendo al versamento delle relative somme. Resta inteso che la Banca metterà a disposizione le somme erogate a valere sul Conto Corrente Vincolato esclusivamente al fine di dare esecuzione a tali istruzioni di pagamento e non saranno, in ogni caso, ammessi differenti utilizzi delle medesime somme.

2.3 Documenti accessori

2.3.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che, unitamente alla proposta di conclusione del presente Contratto, la Parte Finanziatrice ha ricevuto tutti i Documenti per l'Istruttoria e, segnatamente:

- (a) la documentazione di cui all'articolo 7, comma 5 del Decreto Legge, nonché il modello di cui all'Allegato 2 (*Modello di Autocertificazione del Beneficiario*);
- (b) la Richiesta di Utilizzo Beneficiario;
- (c) copia del Modello e della relativa ricevuta presentato telematicamente all'Agenzia delle Entrate,

il tutto debitamente compilato e, ove necessario, sottoscritto dal Beneficiario.

2.3.2 Resta inteso che la ricezione da parte della Parte Finanziatrice di tale documentazione unitamente alla proposta di Contratto costituisce condizione essenziale per il positivo completamento dell'Istruttoria da parte della Banca e quindi per l'accettabilità o meno della proposta di Contratto.

3. EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO – CONDIZIONI SOSPENSIVE

3.1 Erogazione del Finanziamento

3.1.1 Il Finanziamento sarà erogato in unica soluzione alla Data di Erogazione.

3.1.2 L'Erogazione a valere sul presente Finanziamento sarà effettuata mediante accredito sul Conto Corrente Vincolato intestato al Beneficiario, che il Beneficiario stesso si impegna a mantenere in essere presso la Banca per tutta la durata del Finanziamento.

3.1.3 La Banca provvederà ad effettuare l'Erogazione in pari data e con la medesima valuta dell'erogazione da essa ricevuta da CDP a valere sul Contratto di Finanziamento CDP/Banca.

3.1.4 Le somme così erogate dalla Banca a favore del Beneficiario resteranno indisponibili sino alla data prevista dal Decreto Legge per il pagamento dei Tributi. Per tutto il periodo di tempo in cui tali somme resteranno sul Conto Corrente Vincolato intestato al Beneficiario non produrranno alcun interesse né qualsivoglia altro frutto a favore del Beneficiario.

3.2 Giacenze Finali

Il Beneficiario prende atto e accetta che tutte le somme giacenti sul Conto Corrente Vincolato che non siano state utilizzate per il pagamento dei Tributi al 17 febbraio 2014 (le "**Giacenze Finali**"), comporteranno l'estinzione anticipata parziale del Finanziamento alla stessa data, per un importo pari alle Giacenze Finali. Al riguardo, il Beneficiario prende atto e accetta che la Banca potrà trattenere tali Giacenze Finali sul Conto Corrente Vincolato fino alla restituzione a CDP, che avverrà alla data del 30 aprile 2014 e autorizza, sin da ora, la Banca a procedere alla restituzione a CDP delle Giacenze Finali.

3.3 Condizioni sospensive all'Erogazione

3.3.1 L'Erogazione è sospensivamente condizionata al ricevimento, da parte della Banca, dei relativi importi da parte di CDP ai sensi del Contratto di Finanziamento CDP/Banca. Al riguardo, il Beneficiario è a conoscenza del fatto che, e accetta che, le risorse per la concessione dei Finanziamenti CDP (tra cui il Finanziamento CDP/Banca) e dei Finanziamenti Beneficiario (come definiti nella Convenzione) sono reperite a valere sulla provvista messa a disposizione da CDP, nel rispetto della capienza del Plafond e del Limite Annuale. Il Beneficiario accetta quindi che, ove anche l'Istruttoria fosse stata completata con esito positivo, nel caso in cui il Plafond fosse esaurito o il Limite Annuale fosse stato superato, l'Erogazione richiesta non potrà avere luogo, senza alcuna responsabilità a carico della Banca e/o di CDP.

3.3.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che le condizioni sospensive di cui al presente Articolo 3.3 non sono meramente potestative in quanto sono previste allo scopo di portare a compimento le operazioni previste

dal presente Contratto e sono poste nell'esclusivo interesse della Banca la quale, pertanto potrà, a suo insindacabile giudizio ed agendo in buona fede, decidere di rinunciarvi, in tutto o in parte.

3.4 Mancata Erogazione

Qualora non fosse stato erogato alcun importo a valere sul Finanziamento entro la Data di Erogazione (i) per il mancato verificarsi di una delle condizioni sospensive indicate nel presente Articolo 3, ovvero (ii) per l'inadempimento del Prenditore, il presente Contratto si intenderà risolto a tutti gli effetti.

4. INTERESSI

4.1 Tasso di Interesse e Credito d'Imposta

4.1.1 Il Tasso di Interesse applicabile al Finanziamento sarà pari, per ciascun Periodo di Interessi, al Tasso di Riferimento applicabile, come meglio indicato nell'articolo 5.6 della Convenzione.

4.1.2 L'ammontare degli interessi dovuti a ciascuna Data di Pagamento sarà determinato con riferimento al capitale versato alla Data di Erogazione, applicando il relativo Tasso di Interesse (base di calcolo giorni 30/360) sull'ammontare in linea capitale dell' Erogazione effettuata e non rimborsata alla relativa Data di Pagamento.

4.1.3 Resta inteso che, ai sensi dell'articolo 7, comma 6 del Decreto Legge, nulla sarà dovuto dal Beneficiario alla Banca a titolo di interessi sul capitale erogato a valere sul Finanziamento, dal momento che, in capo alla Banca, matura un Credito d'Imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese strettamente necessarie alla gestione del Finanziamento.

4.2 Interessi di mora

4.2.1 In caso di ritardato pagamento da parte del Prenditore di qualunque importo dovuto ai sensi del presente Contratto saranno dovuti gli interessi moratori ad un tasso pari al Tasso di Interesse applicabile, maggiorato di 100 punti base in ragione d'anno, che sarà calcolato sulle somme dovute e non pagate dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito (escluso) sino al giorno di effettivo pagamento (incluso) (su base di calcolo 30/360).

4.2.2 Tali interessi di mora decorreranno senza necessità di messa in mora, anche in caso di decadenza dal beneficio del termine del Prenditore e senza pregiudizio per la facoltà della Banca di dichiarare risolto il presente Contratto per inadempimento del Prenditore, nonché per la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno. Su detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

4.3 Limite legale al Tasso di Interesse

4.3.1 Resta inteso che qualora il Tasso di Interesse e gli interessi di mora di cui al presente Articolo 4 dovessero eccedere il limite massimo consentito dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 (*"Disposizioni in materia di usura"*), come successivamente modificata e/o integrata, essi si intenderanno automaticamente ridotti entro il limite massimo consentito dalla legge.

4.3.2 Il tasso effettivo globale (TAEG) del Finanziamento sarà pari a quello indicato nel documento di sintesi di cui all'Allegato 3 (*Documento di sintesi*) al presente Contratto, che la Banca consegnerà al Prenditore entro la Data di Erogazione.

4.4 Calcolo degli interessi

L'ammontare degli interessi per ciascun Periodo di Interessi sarà calcolato dalla Banca (base di calcolo 30/360).

5. OBBLIGO DI RIMBORSO

5.1 Rimborso in generale

Il Beneficiario si obbliga a rimborsare tutti gli importi in linea capitale erogati a valere sul Finanziamento entro la Data di Scadenza Finale Pagamento Capitale, secondo un piano di ammortamento italiano, mediante pagamento di rate posticipate costanti, da corrispondersi ad ogni Data di Pagamento per tutto il Periodo di Ammortamento. Fermo restando quanto stabilito all'Articolo 3.2, tale piano di ammortamento verrà comunicato al Beneficiario entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi precedenti la Prima Data di Pagamento.

5.2 Rimborso anticipato volontario

Non è consentito alcun rimborso anticipato volontario parziale del Finanziamento, in qualsiasi forma. Il Beneficiario ha la facoltà di procedere al rimborso anticipato volontario totale del Finanziamento al verificarsi delle seguenti condizioni:

- (a) il rimborso anticipato volontario avvenga in coincidenza con una Data di Pagamento;
- (b) il Beneficiario invii alla Banca un preavviso scritto di almeno 35 (trentacinque) Giorni Lavorativi antecedenti la relativa Data di Pagamento in cui è previsto il rimborso anticipato volontario totale del Finanziamento.

5.3 Rimborso anticipato obbligatorio

Il Beneficiario sarà tenuto a rimborsare anticipatamente il Finanziamento al verificarsi delle seguenti circostanze:

- 5.3.1** accertamento da parte delle competenti autorità della totale insussistenza in capo al Beneficiario dei requisiti previsti dall'articolo 7 del Decreto Legge, ivi compresa la presenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi alluvionali del novembre 2013. In tal caso, il Beneficiario dovrà corrispondere alla Banca alla Data di Pagamento immediatamente successiva un importo pari al 100% dell'ammontare in linea capitale dovuto a valere sul Finanziamento;
- 5.3.2** accertamento da parte delle competenti autorità della insussistenza in capo al Beneficiario dei requisiti previsti dall'articolo 7 del Decreto Legge, ivi compresa la presenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi alluvionali del novembre 2013, in relazione a parte dei Tributi. In tal caso, il Beneficiario dovrà corrispondere alla Banca alla Data di Pagamento immediatamente successiva un importo pari all'Erogazione o alla porzione di essa in relazione alla quale tale insussistenza è stata verificata.

5.4 Disposizioni generali in caso di rimborsi anticipati

- 5.4.1** Gli importi oggetto di rimborso anticipato di cui ai precedenti Articoli 5.2 (*Rimborso anticipato volontario*) e 5.3 (*Rimborso anticipato obbligatorio*) non potranno in alcun modo essere riutilizzati dal Beneficiario.
- 5.4.2** Nel caso in cui si verifichi un rimborso anticipato volontario di cui all'Articolo 5.2 (*Rimborso anticipato volontario*) o si verifichi un rimborso anticipato obbligatorio di cui all'Articolo 5.3.1, il tempo necessario per la chiusura del rapporto è pari a massimi [•] Giorni Lavorativi.
- 5.4.3** Nel caso in cui si verifichi un rimborso anticipato obbligatorio di cui all'Articolo 5.3.2, il piano di ammortamento del Finanziamento verrà ridotto proporzionalmente in misura pari all'ammontare ricevuto dalla Banca a titolo di rimborso del capitale.
- 5.4.4** Non si potrà dar corso all'estinzione anticipata volontaria del Finanziamento né si dovrà dar corso all'estinzione anticipata obbligatoria del Finanziamento, ai sensi, rispettivamente, dell'Articolo 5.2 (*Rimborso anticipato volontario*) e dell'Articolo 5.3 (*Rimborso anticipato obbligatorio*), ove la stessa sia da effettuare per somme inferiori o pari a Euro 12,00.

5.5 Imputazione dei rimborsi

Gli importi rimborsati dal Beneficiario ai sensi del presente Articolo 5, una volta percepiti dalla Banca, saranno imputati nell'ordine che segue:

- (i) **in primo luogo**, al rimborso delle spese, ragionevolmente sostenute e debitamente documentate, dovute alla Banca ai sensi del presente Contratto;
- (ii) **in secondo luogo**, al pagamento degli interessi di mora eventualmente maturati sul Finanziamento prima della o alla data in cui il rimborso anticipato viene effettuato; e
- (iii) **in terzo luogo**, al rimborso del Finanziamento.

5.6 Escussione della Garanzia Finanziamento Beneficiario

Qualora (i) il Beneficiario non rimborsi il Finanziamento nei termini di cui agli Articoli 5.1 (*Rimborso in generale*) e 5.2 (*Rimborso anticipato volontario*) oppure (ii) il Beneficiario non esegua alcuno dei rimborsi anticipati obbligatori di cui all'Articolo 5.3 (*Rimborso anticipato obbligatorio*) entro il relativo termine, ovvero (iii) si verifichi la risoluzione del presente Contratto, ovvero il recesso dello stesso o la decadenza del Prenditore dal beneficio del termine ai sensi di alcuna delle ipotesi previste dalla legge o dall'Articolo 9 (*Eventi Rilevanti*) che segue, fermo comunque il diritto ad esercitare qualsiasi rimedio applicabile per legge o ai sensi del presente Contratto, la Banca escuterà la Garanzia Finanziamento Beneficiario per l'ammontare non pagato. In seguito all'escussione della Garanzia Finanziamento Beneficiario, il piano di ammortamento relativo al presente Finanziamento verrà ridotto proporzionalmente in misura pari all'ammontare ricevuto dalla Banca e il Beneficiario resterà soggetto all'azione dello Stato, che (a) procederà all'iscrizione a ruolo di quanto dovuto dal Beneficiario e (b) potrà intraprendere qualsiasi iniziativa per il recupero del suo credito.

6. TRATTAMENTO FISCALE, SPESE E COSTI

6.1 Imposte e tasse

Le Parti riconoscono e prendono atto del fatto che i Conti Correnti Vincolati sono esenti dalle imposte di bollo e che i Finanziamenti sono esenti dalle imposte sostitutive di cui agli articoli 15 e seguenti del D.P.R. n. 601/73, a norma dell'articolo 5, comma 24, del decreto-legge n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003.

6.2 Costi e spese

Tutti i costi (ivi inclusi quelli sostenuti da ciascuna Parte in relazione alla nomina dei propri consulenti per la sottoscrizione ed esecuzione del presente Contratto e delle eventuali garanzie e per l'implementazione dei processi informativi richiesti dal presente Contratto) resteranno a carico della Parte che li ha sostenuti.

7. DICHIARAZIONI E GARANZIE

Il Beneficiario rende alla Banca le seguenti dichiarazioni e garanzie e dà atto che la Banca ha sottoscritto il presente Contratto facendo affidamento sul fatto che le dichiarazioni contenute nel presente Articolo 7, sono vere, complete, corrette e accurate.

7.1 Informativa precontrattuale

Il Beneficiario dichiara di aver ricevuto copia del presente Contratto. La Banca consegnerà al Beneficiario il documento di sintesi di cui all'Allegato 3 (*Documento di Sintesi*) al presente Contratto entro la Data di Erogazione.

7.2 Obbligazioni

Tutte le obbligazioni assunte dal Beneficiario nel presente Contratto sono valide, legittime, vincolanti ed efficaci nei suoi confronti.

7.3 Solvibilità [da inserire solo per i soggetti assoggettabili a Procedure Concorsuali]

Il Beneficiario dichiara di non essere assoggettato ad alcuna Procedura Concorsuale.

7.4 Correttezza ed accuratezza delle informazioni

- 7.4.1** Tutte le informazioni fornite dal Beneficiario alla Banca in relazione al e/o in esecuzione del presente Contratto e/o della Richiesta di Utilizzo Beneficiario e ai dati ed alle operazioni ivi contemplate sono veritiere, accurate, corrette e complete.
- 7.4.2** Il Beneficiario non ha omesso di fornire alla Banca alcuna informazione che, secondo il ragionevole giudizio di quest'ultima, avrebbe potuto ragionevolmente indurre la Banca a non stipulare il Contratto.

7.5 Effettività delle dichiarazioni e garanzie

Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 7 avranno efficacia ultrattiva e dovranno essere veritiere, accurate, complete e corrette (a) alla Data di Erogazione; e (b) ad ogni Data di Pagamento, sulla base delle circostanze di fatto di volta in volta esistenti.

8. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

8.1 Obblighi generali

Ai fini del presente Contratto e per tutta la durata dello stesso e sino a quando tutte le ragioni di credito della Banca non siano state estinte ai sensi del presente Contratto, il Beneficiario si impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi previsti nel presente Articolo 8 e riconosce che la Banca ha fatto pieno affidamento su tali obblighi al fine di stipulare il Contratto e che tali obblighi sono di importanza essenziale per la Banca.

8.2 Obblighi di fare

Il Beneficiario dovrà osservare, in ogni aspetto sostanziale, ogni legge e normativa ad esso applicabili incluse, a titolo esemplificativo, le leggi ed i regolamenti in materia amministrativa, fiscale e lavoristica che possano riguardare i propri beni o proprietà ovvero l'attività svolta. Il Beneficiario comunicherà prontamente alla Parte Finanziatrice qualunque violazione di tali leggi e normative che possano pregiudicare la capacità del Beneficiario di adempiere le obbligazioni assunte in forza del Contratto e/o di svolgere la propria attività, e compirà prontamente ogni azione necessaria per sanare tale violazione informando prontamente la Parte Finanziatrice con riguardo all'esecuzione di tali attività.

8.3 Divieto di cessione

Il Beneficiario non potrà in alcun modo cedere parzialmente e/o integralmente i diritti e/o gli obblighi derivanti dal presente Contratto.

8.4 Obblighi ulteriori

Il Beneficiario si obbliga:

- 8.4.1** ad utilizzare il Finanziamento unicamente per lo scopo previsto all'Articolo 2.2 (*Scopo*) del presente Contratto;
- 8.4.2** a informare prontamente la Banca del verificarsi di un qualsiasi evento che possa incidere sui diritti della Banca derivanti dal presente Contratto;
- 8.4.3** a compiere tutte le azioni al fine di perfezionare e/o proteggere i diritti della Banca previsti dal Contratto, fermo restando che il Beneficiario si adegnerà ed eseguirà puntualmente le istruzioni e direttive ricevute dalla Banca al riguardo;
- 8.4.4** a comunicare alla Banca ogni evento di carattere straordinario che possa modificare sostanzialmente in senso negativo la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Beneficiario ed ogni altra informazione ragionevolmente richiesta dalla Banca;

8.4.5 non appena venutone a conoscenza, ad informare prontamente la Banca di qualsivoglia provvedimento di qualsiasi natura e/o qualsivoglia pretesa o azione minacciata per iscritto che riguardi i Tributi.

9. EVENTI RILEVANTI

9.1 Eventi di Decadenza

9.1.1 Decadenza dal beneficio del termine

Si conviene espressamente che costituirà causa di decadenza del Prenditore dal beneficio di ogni termine stabilito nel presente Contratto il verificarsi di qualsiasi circostanza di cui all'articolo 1186 del codice civile, con gli effetti di cui al successivo Articolo 9.1.3 (*Restituzione del Finanziamento*).

9.1.2 Efficacia della decadenza

La Banca informerà il Beneficiario della propria intenzione di esercitare i diritti di cui all'Articolo 9.1.1 (*Decadenza dal beneficio del termine*) attraverso una comunicazione inviata al Beneficiario con facsimile o raccomandata con avviso di ricevimento e la decadenza dal beneficio del termine del presente Contratto diventerà immediatamente efficace a partire dal ricevimento da parte del Beneficiario della comunicazione della Banca.

9.1.3 Restituzione del Finanziamento

Alla data in cui la decadenza dal beneficio del termine diviene efficace ai sensi dell'Articolo 9.1.2 (*Efficacia della decadenza*):

- (a) il Finanziamento sarà immediatamente revocato e ogni importo messo a disposizione cancellato; e
- (b) il Beneficiario dovrà immediatamente rimborsare alla Banca la porzione di Finanziamento non ancora rimborsato insieme agli interessi di mora, fino al giorno dell'effettivo rimborso, oltre alle spese, costi e commissioni ed a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi del Contratto.

9.2 Eventi di Risoluzione

9.2.1 Risoluzione

Salvo ogni rimedio permesso ai sensi della legge applicabile e salvo quanto previsto al successivo Articolo 9.2.2 (*Efficacia della risoluzione*), il presente Contratto si risolverà di diritto, ad iniziativa e a discrezione della Banca, ai sensi degli articoli 1454 e/o 1456 del codice civile, a seconda dei casi, con gli effetti di cui al successivo Articolo 9.2.2 (*Efficacia della risoluzione*) al verificarsi di una qualsiasi delle seguenti circostanze:

- (a) il Beneficiario non adempia puntualmente al pagamento di qualsiasi somma dallo stesso dovuta ai sensi del presente Contratto, nel tempo e nei termini, nella valuta e nel modo specificato nel presente Contratto a meno che tale inadempimento non sia rimediato nei 10 (dieci) Giorni Lavorativi successivi alla data in cui la relativa obbligazione avrebbe dovuto essere adempiuta;
- (b) il Finanziamento venga utilizzato dal Beneficiario in tutto o in parte, per uno scopo diverso da quello indicato all'Articolo 2.2 (*Scopo*) del presente Contratto;
- (c) in qualsiasi momento un qualunque obbligo di cui all'Articolo 8 (*Obblighi del Beneficiario*) non sia adempiuto dal Beneficiario a meno che, ove rimediabile, tale inadempimento sia stato rimediato entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla data in cui si è verificato.

9.2.2 Efficacia della risoluzione

La Parte Finanziatrice informerà il Beneficiario circa la propria intenzione di esercitare la facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi dell'Articolo 9.2.1 (*Risoluzione*) mediante una comunicazione inviata

al Beneficiario con facsimile o raccomandata con avviso di ricevimento. La risoluzione del presente Contratto avrà effetto immediato.

9.2.3 Restituzione del Finanziamento

Alla data in cui la risoluzione diviene efficace ai sensi dell'Articolo 9.2.2 (*Efficacia della risoluzione*):

- (a) il Finanziamento sarà immediatamente revocato e ogni importo messo a disposizione cancellato; e
- (b) il Beneficiario dovrà immediatamente rimborsare alla Parte Finanziatrice la porzione di Finanziamento non ancora rimborsata insieme agli interessi di mora, fino al giorno dell'effettivo rimborso, oltre alle spese, costi e commissioni ed a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi del Contratto salvo ogni maggior danno.

9.3 Eventi di Recesso

9.3.1 Recesso

Senza pregiudizio alcuno per la configurabilità degli stessi come Eventi di Decadenza ovvero Eventi di Risoluzione ai sensi degli Articoli 9.1 (*Eventi di Decadenza*) e 9.2 (*Eventi di Risoluzione*) che precedono, e fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 9.3.2 (*Efficacia del recesso*), si conviene espressamente che la Parte Finanziatrice potrà recedere dal presente Contratto ai sensi degli articoli 1373 e 1845 del codice civile, con le conseguenze previste all'Articolo 9.3.3 (*Restituzione del Finanziamento*):

- (a) al verificarsi di una qualsiasi delle circostanze descritte negli Articoli 9.1.1 (*Decadenza dal beneficio del termine*) e 9.2.1 (*Risoluzione*) che precedono;
- (b) nel caso in cui una qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie rese o da ritenersi espressamente reiterate da parte del Beneficiario nel presente Contratto o in qualsiasi Allegato o altro documento, certificato o dichiarazione da esso consegnato ai sensi del Contratto sia stata o risulti essere stata non completa, non veritiera, imprecisa, inesatta o fuorviante nel momento in cui è stata resa o considerata ripetuta e ciò pregiudichi le ragioni di credito della Parte Finanziatrice secondo il ragionevole giudizio della stessa, a meno che, ove rimediabile, tale violazione sia stata rimediata entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla data in cui tale violazione si è verificata.

Le Parti convengono espressamente che il verificarsi di una qualsiasi di tali circostanze si qualifica come giusta causa ai fini degli articoli 1373 e 1845 del codice civile, fermo restando che il Beneficiario rinuncia, sin da ora, a qualsiasi difesa o diritto a tale riguardo.

9.3.2 Efficacia del recesso

La Parte Finanziatrice informerà il Beneficiario circa la propria intenzione di esercitare la facoltà di recedere dal presente Contratto ai sensi dell'Articolo 9.3.1 (*Recesso*) mediante una comunicazione inviata al Beneficiario con facsimile o raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso dal presente Contratto avrà effetto a decorrere dal 5° (quinto) Giorno Lavorativo successivo alla data di ricevimento da parte del Beneficiario della comunicazione della Parte Finanziatrice.

9.3.3 Restituzione del Finanziamento

Alla data in cui il recesso diviene efficace ai sensi dell'Articolo 9.3.2 (*Efficacia del recesso*):

- (a) il Finanziamento sarà immediatamente revocato e ogni importo messo a disposizione cancellato; e
- (b) il Beneficiario dovrà immediatamente rimborsare alla Parte Finanziatrice la porzione di Finanziamento non ancora rimborsato insieme agli interessi di mora, fino al giorno dell'effettivo rimborso, oltre alle spese, costi e commissioni ed a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi del Contratto.

10. PAGAMENTI

10.1 Modalità dei pagamenti

Tutti i pagamenti dovuti dal Beneficiario alla Parte Finanziatrice in adempimento del presente Contratto dovranno essere effettuati in Euro, a mezzo [addebito RID pre-autorizzato a valere sul conto corrente intestato al Beneficiario (IBAN [•]) che il Beneficiario si impegna a mantenere in essere per tutta la durata del presente Contratto] / [bonifico bancario sul seguente conto corrente intestato alla Banca: [•] indicando nella relativa causale gli estremi del presente Contratto e del Prenditore]. La Parte Finanziatrice avrà il diritto di rifiutare pagamenti effettuati da terzi.

10.2 Compensazione

Tutti i pagamenti dovuti dal Beneficiario ai sensi del presente Contratto saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente escluso per il Beneficiario di procedere a compensare suoi debiti con qualunque credito da esso vantato nei confronti della Parte Finanziatrice a qualsiasi titolo.

10.3 Contestazioni

Il Beneficiario dovrà effettuare puntualmente i pagamenti previsti dal presente Contratto per il loro intero ammontare indipendentemente da qualsiasi controversia, anche giudiziale, che possa essere insorta tra la Parte Finanziatrice e il Beneficiario o da qualsiasi contestazione che possa essere stata sollevata dal Beneficiario.

11. COMUNICAZIONI

11.1 Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e, salvo che non sia stabilito altrimenti, potrà essere effettuata per *e-mail*, posta ordinaria, raccomandata A.R. o telefax. Le comunicazioni dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi o a quelli successivamente indicati per iscritto a seconda dei casi dalla Banca ovvero dal Beneficiario:

Per il Beneficiario:

[•]

[Via / Piazza] [•]

[•]

Telefax: [•]

Alla cortese attenzione di [•]

Per la Banca:

[•]

[Via / Piazza] [•]

[•]

Telefax: [•]

Alla cortese attenzione di [•]

11.2 Ogni comunicazione ai sensi del presente Contratto sarà considerata come effettuata al momento del ricevimento all'indirizzo della Banca come sopra indicato purché tale comunicazione venga effettuata tra le ore 9.00 e le ore 17.00 di un Giorno Lavorativo, in caso contrario considerandosi effettuata il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

12. DISPOSIZIONI GENERALI

12.1 Solidarietà nei rapporti obbligatori

Le obbligazioni derivanti dal presente Contratto sono assunte dal Beneficiario con la clausola della solidarietà e della indivisibilità nei riguardi dei suoi successori e aventi causa, che saranno tutti soggetti ai mezzi di esecuzione previsti dalla Legge.

12.2 Beneficio del Contratto

Il presente Contratto è valido e vincolante e crea e creerà diritti e obblighi a favore delle Parti e dei loro successori, cessionari o aventi causa a qualunque titolo.

12.3 Termine essenziale

I termini previsti nel presente Contratto sono da considerarsi essenziali sia con riferimento alle date ed ai periodi di tempo ivi menzionati, sia con riferimento alle date ed ai periodi di tempo che possono essere modificati ai sensi del presente Contratto o da accordi scritti intervenuti tra le Parti.

12.4 Modifiche e tolleranze

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6.8 della Convenzione, il presente Contratto può essere modificato soltanto previo atto sottoscritto da persone che abbiano i necessari poteri di rappresentanza delle Parti. Pertanto qualunque eventuale tolleranza, anche reiterata, di inadempimenti o ritardati adempimenti del medesimo o di diversi obblighi contrattuali non potrà in alcun modo essere interpretata come tacita modifica dei patti corrispondenti.

12.5 Prova del credito

Gli estratti conto, le registrazioni ed in genere le risultanze contabili della Parte Finanziatrice costituiranno sempre piena prova in qualsiasi sede ed ad ogni effetto dei crediti vantati dalla Parte Finanziatrice verso il Beneficiario in dipendenza del presente Contratto.

12.6 Invalidità parziale

La circostanza che, in qualsiasi momento, una o più delle disposizioni del presente Contratto risulti o divenga illecita, invalida o non azionabile non pregiudicherà la liceità, validità ed azionabilità delle rimanenti disposizioni del presente Contratto, nei limiti consentiti dalla legge applicabile.

12.7 Riservatezza

Ciascuna delle Parti si impegna a mantenere il più stretto riserbo sulle informazioni di carattere riservato di cui venga a conoscenza in dipendenza della conclusione o esecuzione del presente Contratto e delle operazioni in esso contemplate, salvo che tali informazioni siano o divengano di pubblico dominio ovvero la loro divulgazione sia necessaria in base a disposizioni di legge o di regolamento, o per ordine di autorità amministrativa o giudiziaria. Resta ferma comunque la facoltà della Parte Finanziatrice di portare a conoscenza della competente autorità di vigilanza e/o di controllo quelle informazioni relative al Beneficiario che la Parte Finanziatrice consideri necessarie. La Parte Finanziatrice si asterrà da utilizzare le informazioni ricevute in connessione con il presente Contratto per svolgere attività che possano ledere gravemente gli interessi commerciali del Beneficiario.

12.8 Indennizzo

Il Beneficiario manterrà la Parte Finanziatrice indenne e manlevata in relazione ad ogni azione, rivendicazione, richiesta o responsabilità rispettivamente intentata, avanzata nei confronti delle medesime o ad esse ascritta, nonché in relazione ad ogni perdita, danno o costo (ivi incluse le competenze dei legali, degli altri eventuali professionisti e le altre spese sostenute per la difesa di ogni richiesta, procedimento od azione) da esse subiti, a causa del mancato adempimento da parte del Beneficiario di uno qualsiasi degli obblighi su di esso gravanti in base al Contratto, ovvero a causa della non veridicità o dell'inesattezza delle dichiarazioni e garanzie da esso rese nel presente Contratto. Resta inteso che la Parte Finanziatrice dovrà informare il Beneficiario in merito ad ogni azione, rivendicazione e/o richiesta avanzata nei confronti della Parte Finanziatrice in relazione al presente Contratto previa assunzione di impegno di riservatezza da parte del Beneficiario.

12.9 Rinuncia a diritti e/o facoltà

Ogni rinuncia di un diritto e/o di facoltà effettuata ai sensi del presente Contratto e riferita ad uno o più eventi o clausole dovrà essere effettuata per iscritto e sarà efficace esclusivamente riguardo a tali eventi o clausole, non potendo in alcun modo essere estesa ad altri eventi o clausole o alle medesime clausole in relazione ad eventi diversi.

12.10 Divulgazione di informazioni

In relazione al presente Contratto e ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il Beneficiario prende atto e consente, ai sensi degli articoli 11 e 20 di tale legge (e/o dell'analoga normativa di volta in volta vigente in materia di privacy) che i dati personali forniti o direttamente acquisiti dalla Parte Finanziatrice formino oggetto, nel rispetto della legge, di trattamento al fine di ottemperare ad obblighi di legge ovvero per adempiere a quanto disposto dagli organi di vigilanza del sistema bancario e finanziario.

13. LEGGE APPLICABILE

13.1 Legge applicabile

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e dovrà essere interpretato ai sensi della medesima.

13.2 Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in merito all'interpretazione ovvero all'esecuzione del presente Contratto, sarà competente il Foro di [•].

14. RECLAMI

[da completare a cura della banca]

15. MEZZI DI TUTELA STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

[da completare a cura della banca]

Se siete d'accordo sul contenuto del presente Contratto, Vi preghiamo di confermarcelo restituendoci il presente Contratto da Voi debitamente sottoscritto, in segno di integrale accettazione entro e non oltre il 31 gennaio 2014. La presente proposta costituisce proposta irrevocabile ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1329 del codice civile.

Distinti saluti

[•] [Il Prenditore]

Il Prenditore dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, secondo comma, del codice civile, le seguenti clausole contenute nel presente Contratto:

- 1) Articolo 2.2 (*Scopo*)
- 3) Articolo 3.1 (*Erogazione del Finanziamento*)
- 4) Articolo 3.3 (*Condizioni sospensive all'Erogazione*)
- 5) Articolo 4 (*Interessi*)
- 7) Articolo 5 (*Obbligo di rimborso*)
- 8) Articolo 6 (*Trattamento fiscale, spese e costi*)
- 9) Articolo 8 (*Obblighi del Beneficiario*)
- 10) Articolo 9 (*Eventi rilevanti*)
- 11) Articolo 10 (*Pagamenti*)
- 12) Articolo 13.2 (*Foro competente*)

[•] [il Prenditore]

Il Prenditore attesta, ai sensi dell'Articolo 7.1 del presente Contratto, di aver ricevuto un esemplare del contratto stesso.

[•] [il Prenditore]

ALLEGATO 1 AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO BENEFICIARIO

RICHIESTA DI UTILIZZO BENEFICIARIO

Spett.
[Banca]
[indirizzo]
Fax [•] / [•]
All'attenzione di: [•]

[Luogo,] [Data]

Oggetto: Richiesta di Utilizzo Beneficiario

La presente costituisce una Richiesta di Utilizzo Beneficiario ai sensi della proposta di contratto di finanziamento a Voi inviata unitamente alla presente (il "**Contratto di Finanziamento Beneficiario**"). I termini indicati con iniziale maiuscola nella presente Richiesta di Utilizzo Beneficiario hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento Beneficiario. La presente Richiesta di Utilizzo Beneficiario è irrevocabile.

Data di Erogazione: 14 febbraio 2014

Importo dell'Erogazione, pari all'importo totale dei Tributi: Euro [•]

Il Beneficiario dichiara che tale importo coincide con quello indicato nel Modello trasmesso all'Agenzia delle Entrate, la cui copia e relativa ricevuta di corretta trasmissione sono allegate alla proposta di Contratto di Finanziamento Beneficiario. Si richiede che l'Erogazione sia regolata sul Conto Corrente Vincolato indicato nel Contratto di Finanziamento Beneficiario. Il richiedente dichiara che ad oggi e alla Data di Erogazione le dichiarazioni e garanzie rese ai sensi dell'articolo 7 del Contratto di Finanziamento Beneficiario sono e saranno vere, accurate, corrette e complete e non si è verificato, né potrà verificarsi, alcun Evento Rilevante, e che, per effetto dell'Erogazione qui richiesta, nessun Evento Rilevante si è verificato o potrà verificarsi.

Distinti saluti

[Beneficiario]
[Firma]
[Nome e Qualifica]

ALLEGATO 2 AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO BENEFICIARIO

MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE DEL BENEFICIARIO

Spett. le _____

Alla cortese attenzione di: _____ A mezzo _____
_____ li _____

Oggetto: Autocertificazione prevista dall'articolo 7, comma 5 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151

[compilare/integrare, a seconda dei casi, i campi del seguente riquadro]

Egredi Signori, lo sottoscritto, _____, residente in _____, Via/Piazza _____, n. _____, C.F. _____, P. IVA _____ in qualità di _____ autorizzato al rilascio della presente dichiarazione in virtù dei poteri a me attribuiti da _____ in possesso dei requisiti per accedere ai finanziamenti agevolati di cui all'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151,

ATTESTA:

ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

- di aver subito danni causalmente connessi con gli eventi alluvionali del novembre 2013, che hanno interessato i territori dei comuni della Regione Sardegna individuati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 151;
- [se titolare di reddito d'impresa] che, in relazione all'attività di impresa, ha / non ha subito danni causalmente connessi con gli eventi alluvionali del novembre 2013, che hanno interessato i territori dei comuni della Regione Sardegna individuati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 151.

ALLEGA:

copia del Modello, presentato telematicamente all'Agenzia delle Entrate e la ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione.

Distinti saluti,

[Beneficiario]

[Firma - Nome e Qualifica]

**ALLEGATO 3 AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO BENEFICIARIO
DOCUMENTO DI SINTESI**

[da definire da parte di ciascuna Banca]

ALLEGATO (3) ALLA CONVENZIONE

**MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA ADESIONE ALLA
CONVENZIONE ABI-CDP “PLAFOND MORATORIA SARDEGNA”**

[su carta intestata della Banca]

All'Associazione Bancaria Italiana
Servizio di Segreteria Generale
Piazza del Gesù, n. 49
00186 ROMA

La sottoscritta Banca

manifesta l'interesse ad aderire alla Convenzione sottoscritta tra l'Associazione Bancaria Italiana e la Cassa depositi e prestiti S.p.A. il 17 gennaio 2014 per l'erogazione di finanziamenti agevolati, garantiti dallo Stato, finalizzati a finanziare il pagamento, da parte dei soggetti di cui all'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, dei tributi individuati nel medesimo articolo 7, in relazione agli eccezionali eventi alluvionali del novembre 2013 verificatisi nella Regione Sardegna.

Data

Firma

La presente manifestazione di interesse, debitamente compilata, va inviata al n. di Fax 066767457 oppure all'indirizzo e-mail sq@abi.it, indicando di seguito due nominativi aziendali di riferimento:

Nome e Cognome: _____ Tel.: _____

Email: _____

Nome e Cognome: _____ Tel.: _____

Email: _____